



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Allegato 1) alla DGR 857 del 22/12/2026

Manuale tecnico - operativo per l'autorizzazione al funzionamento di servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni. Requisiti e standard strutturali, organizzativi e dotazione risorse umane

Ai sensi della L.R. del 4 gennaio 2005 n. 2 - art. 1, commi 2-bis e seguenti come modificata dalla L.R. 24/2024 e dal Regolamento recante "Requisiti standard di autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni" approvato dal Consiglio Regionale del 11/06/2025 con verbale n.24/7 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta n.1/ Reg. del 26/06/2025 (BURAT n.26 ordinario del 2/07/2025)



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Indice

PREMESSA	3
PRIMA PARTE - Requisiti generali	8
SECONDA PARTE - Requisiti specifici	23
SCHEDA SERVIZIO 1 - STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORENNI	24
SCHEDA SERVIZIO 2 - COMUNITÀ FAMILIARE PER MINORENNI	29
SCHEDA SERVIZIO 3 - COMUNITÀ RESIDENZIALE SOCIO EDUCATIVA PER MINORENNI	34
SCHEDA SERVIZIO 4 - COMUNITÀ SEMIRESIDENZIALE SOCIO EDUCATIVA PER MINORENNI	39
SCHEDA SERVIZIO 5 - COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER BAMBINO-GENITORE	43
SCHEDA SERVIZIO 6 - COMUNITÀ PER L'AUTONOMIA (ALLOGGIO AD ALTA AUTONOMIA)	47
SCHEDA SERVIZIO 7 - CENTRO GOVERNATIVO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER MSNA	51
SCHEDA SERVIZIO 8 - CENTRO GOVERNATIVO DI SECONDA ACCOGLIENZA PER MSNA	59
SCHEDA SERVIZIO 9 - CASA RIFUGIO PER LE VITTIME DELLA TRATTA E DELLO SFRUTTAMENTO	70



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

PREMESSA

Il Manuale tecnico operativo (da qui in avanti il “Manuale”) è il risultato di un percorso di lavoro che ha preso avvio con le Determinazioni Direttoriali DPG/103 del 12/06/2024 e DPG/132 dell’ 8/07/2024 recanti *“Definizione e regolamentazione della disciplina regionale in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sociali residenziali e semiresidenziali che si occupano di minori. Costituzione Tavolo Tecnico”* e *“Integrazione composizione Tavolo Tecnico”*.

La composizione del Tavolo tecnico è stata così articolata: - Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale o suo delegato; - Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali - DPF018 - o suo delegato; - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila o suo delegato; - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Ambiente ASL 1 Abruzzo Avezzano – Sulmona - L’Aquila o suo delegato; - Dirigente del Servizio Programmazione Sociale - DPG022 - o suo delegato; - Dirigente del Servizio Tutela Sociale-Famiglia - DPG023 - o suo delegato; - Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza; - Curatore speciale per i minorenni presso il Tribunale di L’Aquila; - Centro Giustizia Minorile per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise o suo delegato.

Le attività del tavolo tecnico sono state supportate dal gruppo di lavoro di Assistenza tecnica al Piano sociale regionale 2022-2024.

L’obiettivo del gruppo di lavoro costituito era rispondere alle numerose sollecitazioni delle istituzioni locali e degli attori sociali, nella regolamentazione al funzionamento dei servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni in Regione Abruzzo.

Il processo di definizione dei requisiti e degli standard contenuti nel Manuale è stato realizzato facendo riferimento al quadro normativo e di indirizzo a livello nazionale.

Il nuovo testo delle *“Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali”*, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato in ottemperanza all’Accordo art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali (Rep. Atti n.



Giunta Regionale d'Abruzzo

Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura

Servizio Programmazione sociale

17/CU dell'8 febbraio 2024), ha rappresentato l'*incipit* per la definizione del Manuale. Le linee di indirizzo promosse dal MLPS, perseguono l'obiettivo prioritario di costruire un sistema omogeneo di intervento a livello nazionale in materia di accoglienza e regolamentazione nei servizi residenziali per minorenni.

L'attuazione delle "*Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali*" è stata integrata dai riferimenti al Decreto Ministeriale del 21 maggio 2001, n. 308, che stabilisce i "*Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale*", in conformità con l'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Destinatari

Il Manuale si rivolge agli interlocutori istituzionali (Comuni/Ambiti sociali ed operatori del settore pubblico); gli Enti del privato sociale chiamati a gestire il percorso di accoglienza residenziale e alla comunità professionale che opera alla tutela dei/delle minorenni e a soggetti privati convenzionati iscritti nell'apposita Sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti di cui all'art. 52, comma 1, lettera B del Regolamento di attuazione del testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.).

Contenuti

Il Manuale è strutturato in una **prima parte** che descrive i **requisiti e gli standard generali** (strutturali, organizzativi e delle risorse umane), applicabili a tutte le strutture residenziali e semiresidenziali per minorenni, nonché alle Case Rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento (che possono includere anche minorenni). Nei requisiti generali si possono trovare "eventuali eccezioni" all'applicabilità di un requisito per uno o più servizi; le "eccezioni" sono esplicitamente poste in evidenza nel manuale. La **seconda parte** del Manuale descrive i **requisiti e gli standard specifici** (strutturali, organizzativi e delle risorse umane) dei singoli Servizi.

Metodo

Il metodo di lavoro adottato per la elaborazione del Manuale, si è caratterizzato per l'integrazione professionale dei componenti il "Tavolo tecnico" e l'utilizzo del processo di *benchmarking* per la definizione di una proposta tecnica di requisiti e standard per l'autorizzazione al funzionamento di servizi residenziali e semiresidenziali per



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

minorenni e le Case rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento in Regione Abruzzo. Lo scopo del *benchmarking* è l'analisi di buone prassi usate in altri contesti organizzativi in un campo specifico al fine di confrontare modelli in uso con l'intento di definire una propria proposta tecnica, supportata da altre esperienze riconosciute di riferimento.

Oltre le citate *"Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali"*, approvato in ottemperanza *"all'Accordo art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali Rep. Atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024"*, il quadro di riferimento normativo europeo, nazionale e dei modelli regionali è il seguente:

- Regolamento UE 2016/679 Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- Decreto Ministeriale Sanità 5 luglio 1975 (G.U. n. 190 del 18 luglio 1975) *"Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione"*;
- Legge 15 aprile 2024, n. 55 *"Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. (GU Serie Generale n.95 del 23-04-2024)"*;
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"*;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- Regione Marche - Delibera della Giunta Regionale n. 1265 del 31/08/2023. Aggiornamento dell'allegato 'A' alla DGR 940 del 20 luglio 2020, recante: *"LR 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle 'Strutture sociali'"*;
- Regione Friuli Venezia Giulia - Decreto del Presidente della Regione n. 0158/Pres. del 7/12/2022. *"Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e tutela dei diritti di cittadinanza sociale)"*;



Giunta Regionale d'Abruzzo

Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura

Servizio Programmazione sociale

- Regione Piemonte - DGR 18.12.2012 n. 25-5079. *“Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n.41-12003 del 15.3.2004”*;
- Regione Liguria - Deliberazione della Giunta Regionale 16/11/2018 N. 944. *“Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: requisiti e procedure per l'autorizzazione”*;
- Regione Campania - Delibera della Giunta Regionale n. 107 del 23/04/2014 Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc. Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali, culturali, pari opportunità, tempo libero U.O.D. 2 - UOD Welfare dei servizi e pari opportunità Oggetto dell'Atto: *“Approvazione Catalogo dei Servizi di cui al Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 23 Ottobre 2007, N. 11. Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007”*;
- Regione Molise - Regolamento regionale 27/02/2015, n.1. Regolamento di attuazione della legge regionale n.13 del 6.05.2014 *“Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali”*;
- Provincia Autonoma di Trento - Decreto del Presidente della Provincia 9 dicembre 2024, n. 22-28/Leg - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg *“Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”* - Provincia Autonoma di Trento - Reg. delib. n. 2187 Verbale di deliberazione di Giunta Provinciale il giorno 23 Dicembre 2024. Oggetto: *“Approvazione del nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg”*;
- Regolamento UE 2016/679 Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il lavoro sui servizi “Centri Governativi di Prima e Seconda Accoglienza”, ha anche tenuto conto del “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati” ed in particolare:

- DECRETO 1 settembre 2016, *“Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati”*;
- D.Lgs 142/2015 (decreto accoglienza) così come modificato e implementato dalla L. 47/2017 (e con correttivo D.Lgs. 220/2017);
- il DECRETO 18 novembre 2019 *“Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati”* (ex Siproimi, oggi SAI) e suo allegato A *“Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati”*;
- Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale (2018) e versione aggiornata della sezione *“La presa in carico dei minori stranieri non accompagnati”* (Ottobre 2021);



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

- D.L. 5 ottobre 2023 n. 153 "*Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero*", convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2023 n. 176;
- DGR n. 222 del 18/04/2018 che recepisce l'accordo 16/64/CR9/C8-C15 del 5 maggio 2016 "*Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia*".

Per il Servizio "Casa rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento" il quadro normativo considerato è il seguente:

- Parlamento UE, relazione 10 ottobre 2023, A9-0285/2023 "*Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*";
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai "*requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022*";
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*";
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*";
- Legge 11 agosto 2003, n. 228 "*Misure contro la tratta di persone*" Entrata in vigore della legge: 7-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2017);
- *Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025* - Adottato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 ottobre 2022.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

PRIMA PARTE - Requisiti generali

REQUISITI GENERALI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORENNI

Denominazione dei servizi	Scheda Servizio 1 - Struttura di Pronto Accoglienza per Minorenni Scheda Servizio 2 - Comunità Familiare per Minorenni Scheda Servizio 3 - Comunità Socio Educativa per Minorenni Scheda Servizio 4 - Comunità Semiresidenziale Socio Educativa per Minorenni Scheda Servizio 5 - Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore Scheda Servizio 6 - Comunità per l'autonomia Scheda Servizio 7 - Centro governativo di prima accoglienza per MSNA Scheda Servizio 8 - Centro governativo di seconda accoglienza per MSNA Scheda Servizio 9 - Casa rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento
Tipologia Servizi	RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

REQUISITI GENERALI STRUTTURALI E STANDARD DI SERVIZIO

Requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, protezione antisismica, agibilità, barriere architettoniche e sensoriali in relazione alla categoria catastale di riferimento ed al servizio espletato	Le strutture devono: 1. essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, sicurezza, protezione antisismica, in relazione alla categoria catastale di riferimento ed al servizio espletato; 2. avere le caratteristiche della civile abitazione, con un ambiente accogliente e adatto alle diverse fasce di età dei/delle minorenni; 3. rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e sensoriali; 4. assicurare l'igiene, la pulizia e la manutenzione dei locali, garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali.
Ubicazione delle strutture	Le strutture devono: 1. essere situate in zone dotate di una rete accessibile di servizi generali, sociali, sanitari, educativi e ricreativo-culturali; 2. essere collocate all'interno di un tessuto sociale strutturato, in luogo abitato o almeno accessibile e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici o con i mezzi di trasporto messi stabilmente a disposizione dal Servizio. Questo per consentire la reciprocità delle visite dei coetanei dei/delle minorenni accolti/e, dei loro genitori e parenti e/o favorire la partecipazione alla vita sociale del territorio, l'attivazione di rapporti significativi col contesto sociosanitario di riferimento e con le iniziative di integrazione scolastica, lavorativa e di relazione; 3. prevedere l'autorizzazione di un solo Servizio Residenziale nello stesso stabile, per favorire contesti di normalità e di integrazione sociale ai/alle bambini/e accolti/e evitando rischi di contesti "istituzionalizzati". ECCEZIONI l'autorizzazione al punto 3: - non è richiesta per la Comunità Semiresidenziale Socio Educativa; - non è obbligatoria per i servizi già operanti alla data dell'entrata in vigore del presente Manuale, a condizione che:



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

	1) siano rispettati tutti i requisiti previsti per la specifica tipologia di servizio; 2) siano presenti al massimo due servizi residenziali nello stesso stabile. Per i Centri Governativi di Prima e Seconda Accoglienza per MSNA si rimanda al requisito "Capacità ricettiva e tipo di organizzazione" delle relative schede Servizio.
Spazi interni	All'interno dei Servizi devono essere presenti: 1. stanza dell'operatore adibita anche per attività amministrative; 2. cucina o spazio adibito alla preparazione dei pasti. Nel caso in cui la cucina non abbia uno spazio dedicato per la consumazione dei pasti, potrà essere utilizzato il locale soggiorno; 3. servizi igienici, in proporzione idonea in base alla tipologia di Servizio e l'utenza accolta, di cui almeno 1 completo di lavabo, WC, bidet, doccia o vasca, almeno 1 attrezzato per la non autosufficienza e 1 riservato agli operatori. Laddove il servizio sia disposto su più piani è presente almeno un bagno a piano; 4. soggiorno o spazio di relazione appositamente organizzato per le attività collettive e di socializzazione, educative e ricreative, distinto dagli spazi destinati alle camere da letto; con riferimento alla dimensione si tiene conto delle attività individuali e collettive svolte dalle diverse fasce di età presenti all'interno del Servizio e della corretta organizzazione e collocazione degli arredi in relazione agli spazi minimi funzionali e agli accorgimenti necessari atti ad evitare infortuni e rischi; 5. arredi idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Per gli studenti è presente anche apposita scrivania con sedia (se non presente zona studio dedicata e sufficiente per tutti gli studenti); 6. fasciatoio per lattanti in caso di accoglienza di minorenni con età inferiore a tre anni; 7. locale lavanderia, se il servizio non è esternalizzato o realizzato presso altra sede; le attrezzature di lavanderia (lavatrice, lavatoio) e il deposito della biancheria sporca possono essere inserite in uno spazio dedicato, oppure nell'ambito dei servizi igienico-sanitari. L'arredamento e le attrezzature presenti negli spazi destinati ai/minorenni devono essere adeguati all'età degli accolti e alla funzione del Servizio, consentendo lo svolgimento delle attività di gioco, di animazione e studio, sia individuali che di gruppo, e tenendo in particolare conto delle esigenze di sicurezza. Devono essere offerti spazi di autonomia e riservatezza per i maschi e le femmine, prestando particolare attenzione all'organizzazione e gestione della zona notte; la suddivisione degli spazi abitativi e la loro destinazione d'uso devono consentire ai/minorenni accolti/e di usufruire di spazi individuali e comuni certi e definiti, garantendo l'intimità personale e nel contempo momenti di vita



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

	comunitaria; gli spazi individuali e comuni devono consentire ai/alle minorenni accolti/e la loro personalizzazione così da incrementare il senso di appartenenza. Tutti gli spazi interni devono rispettare le condizioni di pulizia, ordine e decoro. ECCEZIONI: - per la Comunità Semiresidenziale Socio Educativa si rimanda al requisito "Spazi interni" della scheda del Servizio specifico.
Dotazione e organizzazione camere da letto	All'interno dei Servizi le camere da letto devono essere: 1. separate dalla zona giorno; 2. singole con una superficie minima di 9 mq o doppie con una superficie minima di 14 mq, eccezionalmente triple con una superficie minima di 20 mq; 3. dotate di arredi gradevoli e personalizzabili e per ciascun posto letto almeno un comodino ed un armadio; 4. organizzate in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità, la riservatezza, nonché il rispetto delle differenze di genere e in relazione all'età e consentire ad ognuno di avere uno spazio personale, fatti salvi i caratteri di eccezionalità insiti e previsti dal PEI del/della minorenne accolto/a. Le strutture che ospitano bambini/e di età compresa tra 0 e 6 anni devono essere dotate di culle per neonati e letti per bambini, mentre le strutture che accolgono minorenni di età superiore ai 6 anni devono includere anche un angolo studio. Inoltre, almeno una camera da letto per gli operatori deve essere situata in una posizione che consenta un'adeguata vigilanza sui/sulle minorenni. ECCEZIONI: - non ricorre nella Comunità Semiresidenziale Socio Educativa; - per il punto 2 nei Centri Governativi di Prima Accoglienza devono essere considerati almeno 6 mq in più per ogni letto aggiuntivo, oltre la tripla.
Spazi aperti/esterni	Gli spazi esterni non sono obbligatori, qualora presenti, il Servizio deve: 1. disporre di un'area attrezzata ad uso esclusivo, con particolare riferimento a quelli che accolgono bambini nella fascia di età 6/12 anni; 2. avere disponibilità di utilizzo di altre strutture ricreative e sportive del territorio, anche nella prospettiva di una migliore integrazione del Servizio nel contesto sociale.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura

Servizio Programmazione sociale

	ECCEZIONI: - lo standard di cui al punto 1 non ricorre per i Centri Governativi di Prima e Seconda Accoglienza per MSNA.
Normativa vigente HACCP per prevenire i pericoli di contaminazione alimentare e utilizzo spazio cucina	All'interno delle strutture, dove è prevista attività di preparazione pasti, l'operatore addetto a tale attività deve essere in possesso di attestato HACCP. Se il servizio è esternalizzato, il fornitore deve rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Deve essere adottato il piano di autocontrollo.
Requisiti impiantistici e tecnologici	Nelle strutture devono essere assicurati: 1. la sicurezza degli impianti, come da normativa vigente; 2. l'adeguatezza igienico-sanitaria degli impianti idrici e termosanitari, come da normativa vigente; 3. l'ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, per quanto di competenza; 4. il monitoraggio periodico sullo stato di efficienza e sicurezza degli impianti; 5. lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente, ivi compresi, se presenti, lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e a rischio infettivo; 6. la disponibilità di tutta la documentazione tecnica ed i manuali d'uso in lingua italiana per ciascuno degli impianti tecnologici ed per le apparecchiature utilizzate, per la loro corretta gestione tecnica e l'utilizzazione.
Piano di emergenza	Il Servizio adotta un piano delle emergenze.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

REQUISITI GENERALI ORGANIZZATIVI E STANDARD DI SERVIZIO

Progetto di Servizio

Il Progetto di Servizio comprende aspetti metodologici generali che si riferiscono all'approccio pedagogico, educativo, di intervento e cura dei/delle minorenni accolti/e. Esprime in modo chiaro e trasparente l'organizzazione del Servizio e deve includere i seguenti aspetti:

- giorni e orari di apertura;
- obiettivi e riferimenti educativi generali;
- prestazioni offerte, metodologia e strumenti utilizzati;
- organigramma/funzionigramma con la definizione del Coordinatore e del suo ruolo e orari di presenza presso il Servizio;
- indicazione di un educatore professionale socio-pedagogico referente per ogni minorenne accolto/a;
- processi di supervisione, di formazione continua e di selezione del personale;
- procedure di somministrazione, approvvigionamento di eventuali farmaci e dei dispositivi sanitari;
- processi di ammissione e di dimissione;
- schema del Progetto Educativo Individualizzato (PEI);
- schema del Diario giornaliero;
- fascia di età, tipologia e numero di utenza, il genere e i bisogni cui il Servizio prevalentemente si rivolge e per i quali si ritiene particolarmente adatta;
- deontologia, modalità del lavoro di rete con le istituzioni e gli altri soggetti del territorio;
- indicazione dell'apporto dei volontari in merito alle attività previste.

Il Progetto di Servizio deve essere redatto in modo da facilitarne la comprensione da parte degli accolti, delle loro famiglie e dei Servizi Territoriali, prevedendo, ove necessario, la traduzione per accolti con background migratorio. Deve essere costantemente aggiornato e messo a disposizione dei soggetti preposti alle attività di controllo e verifica.

ECCEZIONI:

- per Centro Governativo di Prima Accoglienza per MSNA si rimanda alla sezione "Regolamento interno" della scheda del servizio specifico;



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

	- per il Centro governativo di Seconda Accoglienza per MSNA si rimanda al requisito "Progetto di Servizio" della scheda del servizio specifico.
Carta dei Servizi	La Carta dei Servizi deve essere redatta secondo le disposizioni della Legge 328/2000, deve essere disponibile per gli utenti e pubblicata sul sito dell'ente gestore. La Carta dei Servizi esprime i riferimenti valoriali, le radici storiche e la cultura di appartenenza, finalità statutarie e modalità organizzative dell'ente che la utilizza come mezzo di presentazione, strumento di comunicazione e trasparenza che deve diffondere a tutti gli interlocutori del Servizio sul territorio. La Carta dei servizi deve: - essere redatta in modo da facilitare la comprensione da parte degli utenti e dei servizi territoriali; - essere aggiornata ogni anno, anche in relazione agli esiti del monitoraggio e della valutazione delle attività verificate; - definire gli standard dei Servizi in conformità con il presente Manuale, con particolare attenzione agli aspetti relativi al miglioramento dell'attività socio-assistenziale e/o socio-educativa, al diritto all'informazione, alla tutela dei diritti e della privacy degli utenti; - descrivere le modalità di accesso ai Servizi e eventuale gestione dei tempi di attesa; - descrivere le modalità e tempi di accesso alla documentazione personale; - descrivere le modalità della presentazione e gestione dei reclami; - descrivere le modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi e delle risorse del territorio (servizi invianti, enti pubblici, servizi e agenzie del pubblico e del privato...); - descrivere le modalità informative verso eventuali Servizi invianti, il Comune, l'Ambito Territoriale Sociale, la Struttura Sanitaria dell'ASL, l'Autorità Giudiziaria, la Regione.
Progetto Educativo Individualizzato (PEI)	Il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) è un documento distinto e complementare al Progetto Quadro, sviluppato nel rispetto dell'interesse del/della minorenni e di quanto eventualmente disposto dall'Autorità giudiziaria competente. Il Servizio è responsabile della redazione del PEI entro 60 giorni dall'accoglienza, a conclusione del periodo iniziale di osservazione del/della minorenni. Il PEI ha l'obiettivo di: - analizzare e identificare le fragilità esistenziali del/della minorenni; - valutare gli aspetti relazionali e di socialità; - definire le aree di tutela necessarie;



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

- identificare i fattori educativi e di riparazione su cui intervenire.

Il PEI viene redatto dal Servizio che accoglie il/la minorenni, in collaborazione con gli operatori dei Servizi sociali e sociosanitari territoriali, coinvolgendo il/la minorenni stesso/a e, quando possibile, la sua famiglia.

Il coinvolgimento del/della minorenni e della famiglia deve essere sempre previsto, in forma proporzionata all'età e al livello di comprensione del/della minorenni, utilizzando un linguaggio adeguato e rispettando i tempi e le fasi della sua vita.

Per i/le minorenni inviati/e dal Centro di Giustizia Minorile, il PEI è redatto in collaborazione con l'Ufficio di Servizio Sociale per minorenni. Il documento deve essere condiviso, già nella fase di prima stesura, con l'équipe integrata e multidimensionale di riferimento, con l'istituzione scolastica e con le altre professionalità eventualmente coinvolte (medico di base, neuropsichiatria infantile, ecc...).

Il PEI è finalizzato a:

- elaborare uno specifico progetto di sostegno alla comprensione e alla rielaborazione dei vissuti e della storia personale, nonché alla cura del trauma;
- individuare obiettivi evolutivi generali e specifici, con le relative strategie e le azioni operative funzionali al loro raggiungimento;
- sostenere l'acquisizione di autonomie e competenze da parte del/della minorenni, migliorare la cura della propria persona e delle cose, mantenere le relazioni con la famiglia e il contesto parentale attraverso opportune modalità e tempi;
- aiutare il/la minorenni a strutturare relazioni positive con gli altri ospiti e con gli adulti del Servizio, a gestire correttamente i rapporti con i coetanei e il nuovo contesto sociale;
- garantire il confronto e la condivisione, tra tutti i soggetti coinvolti, degli obiettivi e degli strumenti per la realizzazione del PEI.

Il PEI è uno strumento operativo a disposizione di tutta l'équipe educativa del Servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale.

La sua redazione:

- individua le aree di sviluppo del/della minorenni, definendo obiettivi specifici e azioni concrete per il loro raggiungimento, con relativi indicatori di valutazione;
- è strutturata in modo da essere facilmente compilabile e aggiornabile, prevedendo modalità chiare per il monitoraggio e la valutazione;
- definisce le modalità e i tempi del monitoraggio e della valutazione.

Dal punto di vista formale il PEI:



Giunta Regionale d'Abruzzo

Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura

Servizio Programmazione sociale

	- è sottoscritto da tutti i soggetti corresponsabili nella sua applicazione; - è conservato nella cartella personale del/della minorenni presso il Servizio residenziale e semiresidenziale e nella relativa cartella presso il Servizio inviante; In caso di minorenni con bisogni particolarmente complessi o specifiche necessità, il PEI deve prevedere l'attivazione di adeguati protocolli operativi tra il Servizio, i Servizi sociali e sanitari e le istituzioni scolastiche, nonché specificare l'eventuale impiego di risorse aggiuntive rispetto all'offerta standard dei Servizi residenziali, quali consulenze o supporti specializzati. ECCEZIONI: Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) non è richiesto per: - Comunità di Pronta Accoglienza; - Casa Rifugio per le Vittime della Tratta e dello Sfruttamento; - Alloggio ad Alta Autonomia. Per queste tipologie di Servizio è richiesto, rispettivamente: - il <i>Piano d'intervento</i> finalizzato al superamento dell'emergenza; - il <i>Progetto di Intervento Individualizzato</i>; - il <i>Progetto Personale per l'Autonomia</i>. Per il Centro Governativo di Prima Accoglienza per MSNA è invece prevista la <i>Cartella Sociale</i>.
Piano annuale formazione e aggiornamento	Il piano annuale di formazione degli operatori deve prevedere l'indicazione del: - responsabile della formazione; - sistema di monitoraggio della formazione; - partecipazione degli operatori ad un minimo di 20 ore annuali di formazione.
Supervisione e riunioni periodiche di équipe	Il Piano di supervisione dell'équipe deve prevedere incontri condotti da un supervisore esterno, con esperienza specifica, con cadenza almeno mensile (minimo 3 ore), da modulare in base alle esigenze del gruppo di lavoro. Il Piano delle riunioni d'équipe deve prevedere incontri di programmazione e verifica delle attività educative, con cadenza settimanale.
Registro presenze dei/delle minorenni accolti/e	Il Registro delle presenze dei/delle minorenni accolti/e deve riportare: - i dati anagrafici degli accolti; - la provenienza (domicilio, altra struttura, ecc.);



Giunta Regionale d'Abruzzo

Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura

Servizio Programmazione sociale

	- la data di ingresso nella struttura/servizio; - eventuali assenze con relative motivazioni; - la data delle dimissioni.
Registro del personale	Il Registro del personale deve riportare: - i dati anagrafici del personale; - le qualifiche e le mansioni svolte; - i turni del personale; - la registrazione delle presenze.
Registro presenze Ingressi dall'esterno	Il Registro delle presenze deve riportare: - le visite dei familiari, parenti e amici dei/delle minorenni accolti/e; - l'ingresso di volontari; - l'ingresso di operatori dei servizi.
Regolamento interno	Il Regolamento interno è un documento di natura organizzativa e deve contenere almeno i seguenti elementi: - indicazioni relative alla vita comunitaria e alle diverse attività (orari e routine quotidiane); - norme generali di comportamento degli accolti; - linee guida alimentari validate dall'Azienda Sanitaria territorialmente competente, che tengano conto anche delle abitudini e delle tradizioni alimentari delle culture di origine dei/delle minorenni accolti/e.
Diario giornaliero	Il Diario giornaliero deve riportare: - gli eventi salienti della giornata per ogni minorenne accolto/a ed eventuali situazioni di difficoltà, individuali e/o del gruppo, al fine di fornire un quadro dell'andamento della situazione di ogni accolto e del gruppo nel suo insieme; - il personale presente in turno.
Copertura assicurativa minorenni accolti/e e operatori	Il Servizio deve garantire la copertura assicurativa per i rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli accolti, dagli operatori e dai volontari, nonché per i casi di invalidità temporanea o permanente e di decesso.
Gestione e protezione dei dati personali	L'archiviazione, cartacea e digitale, di tutta la documentazione relativa agli interventi intrapresi per ciascun/a minorenne accolto/a, deve essere organizzata in un'unica cartella personale, articolata nelle sezioni giuridica, sanitaria, sociale ed educativa, contenente anche la documentazione relativa ai contatti con gli Enti invianti (verbali, riunioni, incontri), nonché la documentazione predisposta in ottemperanza agli artt. 4 e 9 della L.184/83. L' archivio deve essere costantemente aggiornato e le cartelle personali di ciascun/a minorenne accolto/a devono contenere:



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

	- la documentazione sociale, educativa, sanitaria e giudiziaria; - il Progetto di Intervento Individualizzato (PEI) con le relative revisioni periodiche, ove previsto nella scheda del Servizio specifico; - copia della documentazione trasmessa periodicamente ai competenti soggetti pubblici, consultabile, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo. Devono essere definite le modalità di compilazione, consegna, conservazione e archiviazione della documentazione sociale e sanitaria, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di amministrazione digitale. Tutta la documentazione è soggetta alle disposizioni vigenti sulla protezione dei dati personali.
REQUISITI GENERALI RISORSE UMANE	
Il Coordinatore	Il Coordinatore è una figura professionale con funzioni di direzione, responsabilità e coordinamento, in possesso di adeguate competenze organizzative, gestionali e amministrative e di specifici requisiti formativi e professionali. Il Coordinatore: 1. assicura il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di qualità delle prestazioni, degli interventi e dei servizi erogati, perseguendo l'efficienza gestionale e il corretto utilizzo delle risorse economiche e umane; 2. può svolgere il proprio ruolo in più Servizi afferenti al medesimo Ente gestore, in numero non superiore a 3; 3. coordina e gestisce il gruppo degli educatori professionali socio-pedagogici e degli altri operatori del Servizio; 4. è il referente verso l'esterno e di raccordo con i servizi del territorio; 5. ha responsabilità diretta realizzazione e nell'attuazione dei PEI; 6. assicura la propria presenza in base alle necessità del Servizio e garantisce la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. Il Coordinatore deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio, o titoli equiparati o equipollenti afferenti all'area umanistico-sociale: - L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; - L-24 Scienze e tecniche psicologiche; - L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; - L-39 Servizio sociale; - L-40 Sociologia;



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

	- LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi; - LM-51 Psicologia; - LM-55 Scienze cognitive; - LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; - LM-85 Scienze pedagogiche; - LM-85 BIS Scienze della formazione primaria; - LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; - LM-88 Sociologia e ricerca sociale; - LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Il coordinatore della struttura, se in possesso unicamente di una delle lauree triennali sopra indicate, deve aver maturato un'esperienza almeno quinquennale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali. Se invece è in possesso di laurea magistrale, è sufficiente un'esperienza almeno biennale nello stesso ambito. NORMA TRANSITORIA: Per il personale che, alla data di entrata in vigore del presente Manuale, presta servizio in qualità di Coordinatore dei servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni, per un periodo complessivo non inferiore a 60 mesi nell'arco degli ultimi 10 anni, può continuare a esercitare tale funzione. ECCEZIONI: - per la Comunità Familiare per Minorenni; - per i Centri Governativi di Prima Accoglienza MSNA, si specifica che la figura di riferimento, pur nel rispetto degli stessi requisiti, è denominata Direttore.
Responsabile della formazione	L'Ente gestore individua un responsabile della formazione. Il responsabile della formazione può essere in comune a più servizi.
Formazione e supervisione degli operatori	il Servizio si avvale: - per la formazione del personale, di professionisti interni e/o esterni; - per la supervisione, di professionisti esterni in possesso di esperienza specifica nel settore.
Figure professionali	



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

	Nei Servizi operano educatori professionali socio-pedagogici in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della <i>Legge 15 aprile 2024, n. 55 "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali (GU Serie Generale n.95 del 23-04-2024)"</i>. Per il personale che, alla data di entrata in vigore del presente Manuale, presta servizio in qualità di educatore professionale si rimanda ai commi 597, 598 e 599 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 richiamata nelle note di cui all'articolo 4 della <i>della Legge 15 aprile 2024, n. 55 "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali (GU Serie Generale n.95 del 23-04-2024)"</i>. Il Servizio può decidere di avvalersi di professionalità socio-assistenziali, tecniche e ausiliarie per i servizi relativi all'abitazione (pulizia, cucina, trasporto, ecc.), nonché di operatori di supporto come mediatori culturali, personale abilitato (ad esempio artigiani, tecnici, maestri d'arte, ecc.). Nelle schede Servizio relative ai requisiti specifici sono indicati, ove previsti, gli operatori che possano coadiuvare, affiancare e integrare, ma non sostituire, il lavoro degli educatori professionali socio-pedagogici, nel rispetto del rapporto numerico educatori/minorenni accolti/e. ECCEZIONE: - per la Comunità Familiare per Minorenni si rimanda al requisito "Figure professionali" della scheda di Servizio specifica.
Rispetto delle condizioni da CCNL di riferimento	Nei confronti dei lavoratori devono essere applicate le condizioni normative ed economiche omogenee e, in ogni caso, non inferiori a quelle previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le stesse garanzie si applicano per quanto riguarda la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quella relativa al collocamento obbligatorio.
Operatori notturni	Per le ore notturne è obbligatoria la presenza costante di almeno 1 educatore professionale socio-pedagogico. ECCEZIONI: - non ricorre nella Comunità Semiresidenziale Socio Educativa;



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

	- non è prevista la presenza notturna di un educatore professionale socio-pedagogico nella Comunità per l'Autonomia (Alloggio ad Alta Autonomia) e nella Casa Rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento, qualora non siano presenti minorenni; - nei Centri Governativi di Prima e Seconda Accoglienza per MSNA l'operatore notturno può essere diverso dalla figura dell'educatore professionale socio-pedagogico, come specificato nel requisito "Figure professionali" delle relative Schede di Servizio specifiche. - per la Comunità Familiare per Minorenni si rimanda al requisito "Rapporto educatori utenza" della scheda specifica.
Personale volontario	Il personale volontario o tirocinante, in qualità di supporto integrativo e non sostitutivo, deve operare esclusivamente in compresenza con il personale dipendente. All'interno del Progetto di Servizio devono essere esplicitamente indicate le attività assegnate ai volontari, i quali devono essere adeguatamente selezionati, formati e preparati, anche in collaborazione con le associazioni di riferimento, prima di entrare in rapporto con gli utenti. È garantito il raccordo operativo tra il coordinatore e i volontari, al fine di condividere informazioni e indicazioni utili al miglioramento del servizio di cura, nel rispetto del superiore interesse del/della minorenne. I volontari partecipano al piano annuale di formazione previsto per gli operatori, al fine di favorire una rete di collaborazione tra gli adulti coinvolti nel servizio. Il personale volontario è obbligato al rispetto della riservatezza riguardo alle condizioni personali e familiari dei/delle minorenni accolti/e, in conformità con le normative sulla privacy e sulla protezione dei dati sensibili. Il numero di volontari stabili è determinato in funzione del numero di/delle minorenni accolti/e e degli operatori impiegati.
Casellario giudiziario	Gli operatori non devono aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi a reati di cui agli artt. 571, 572, 612bis, 612ter 600 e seguenti fino all'art. 609 <i>undecies</i> del codice penale, art. 3 legge 75/1958 o ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Tempi di adeguamento per i requisiti delle risorse umane del Servizio già operante autorizzato al funzionamento ai sensi della DGR. 1230/2001 (art. 24 comma 1 del Regolamento ai sensi della L.R. 2/2005 art. 1 comma 2 bis e seguenti)

Qualora il Servizio già operante e autorizzato al funzionamento non sia in possesso dei requisiti generali e specifici relativi alle risorse umane, come previsto dal presente Manuale, la domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano di adeguamento, da attuare entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

SECONDA PARTE - Requisiti specifici

**REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI
SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORENNI**



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

SCHEDA SERVIZIO 1 - STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORENNI

Denominazione servizio	Struttura di Pronta Accoglienza per Minorenni
Tipologia Servizio	RESIDENZIALE
Definizione	La Struttura di Pronta Accoglienza è una struttura residenziale, per minorenni in situazioni di emergenza, che provvede alla tempestiva e temporanea accoglienza di essi quando si trovano in situazione di abbandono o di urgente bisogno di allontanamento dall'ambiente familiare. Il limite massimo dei/delle minorenni può essere temporaneamente elevato qualora sia necessario accogliere minorenni per i/le quali non sia momentaneamente possibile una alternativa. (Nomenclatore CISIS 2013 e Linee di indirizzo - Rep. atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024)
Livello di intensità assistenziale (Nomenclatore CISIS 2013)	Si caratterizza per una residenzialità "comunitaria", per la funzione di "accoglienza di emergenza" e per l'assenza di cura sanitaria.
Tipologia utenza	La Struttura di Pronta Accoglienza, di norma, accoglie minorenni di età compresa tra i 6 e 17 anni (fino al compimento del 18° anno d'età). I/le minorenni al di sotto dei 6 anni dovrebbero essere inseriti in una Comunità Familiare per minorenni che riserva posti anche per la pronta accoglienza, o in subordine in una comunità socio-educativa per minorenni.
Principali riferimenti normativi e linee di indirizzo	DECRETO 21 maggio 2001, n. 308 Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328". LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI PER L'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI RESIDENZIALI: Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e delle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali. Rep. atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI E STANDARD DI SERVIZIO	
Superficie degli spazi interni	L'edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione. La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 125 fino a cinque minorenni accolti/e, maggiorata di ulteriori mq. 25 per ogni minorenne in più accolto/a, con una tolleranza massima del 10%.
Spazi interni Dotazione e organizzazione camere da letto	In aggiunta a quanto previsto nelle sezioni relative a "Spazi Interni" e "Dotazione e organizzazione camere da letto" dei requisiti generali si specifica che il Servizio deve garantire almeno un servizio igienico-sanitario ogni 4 minorenni, adeguato alla tipologia degli accolti/e.
Ulteriori dettagli strutturali	Non ricorre.
REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI E STANDARD DI SERVIZIO	
Modalità di accesso	Ordinanza del Sindaco del Comune di residenza del/della minorenne in base all'art. 403 c.c.; collocamento disposto dai Servizi sociali territoriali o dalle forze dell'ordine; decreto di urgenza dell'Autorità Giudiziaria. Nei casi di intervento ai sensi dell'art. 403 c.c., è previsto il procedimento di convalida, richiesto e disposto dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale per i Minorenni.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione	La Struttura accoglie un numero di minorenni non superiore a 12. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi l'anno.
Età di accesso ed eventuali suddivisioni per fasce	La Struttura di Pronta Accoglienza, di norma, accoglie minorenni di età compresa tra i 6 e 17 anni, privilegiando l'accoglienza in emergenza della fascia 6/11 anni in posti riservati all'interno delle comunità familiari, e salvaguardando, ove possibile l'accoglienza congiunta dei fratelli. La Struttura che accoglie minorenni di età compresa tra 11 e 17 anni deve ospitare minorenni dello stesso genere e/o prevedere una suddivisione per piani, al fine di garantire un'indipendenza per genere.
Rapporto operatori e utenza	In funzione del numero dei/delle minorenni accolti/e e delle singole situazioni ed attività, la compresenza è in rapporto di almeno 1 educatore professionale socio-pedagogico ogni 4 minorenni accolti/e, preferibilmente figura maschile e femminile, nelle ore più significative della giornata, in base alle attività svolte con ciascun/a minorenne.
Durata della permanenza e modalità di dimissioni	La permanenza non può superare la durata di 3 mesi, fatto salvo l'intervento del Tribunale per i Minorenni per una eventuale proroga, fino ad ulteriori 2 mesi, nei casi in cui non sia stato possibile individuare una alternativa idonea alla Struttura di Pronta Accoglienza.
Progetto di Servizio	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Progetto Educativo Individualizzato (PEI)	Per ciascun/a minorenne accolto/a il Servizio non predispone un Progetto Educativo Individualizzato (PEI), ma un <i>Piano d'Intervento</i> finalizzato al superamento dell'emergenza, che definisce le aree e gli obiettivi essenziali di intervento e le figure professionali coinvolte, tenuto conto del Progetto del Servizio inviante, condiviso con l'utente stesso e/o con chi ne esercita la tutela. Il Piano d'Intervento prevede: - uno screening sanitario al momento dell'ingresso; - una relazione osservativa, elaborata attraverso griglie specifiche, propedeutica all'individuazione dei bisogni del/della minorenne e dei più adeguati interventi in risposta ai bisogni riconosciuti.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Valutazione e Verifica del PEI	La valutazione e le verifiche del Piano d'Intervento finalizzato al superamento dell'emergenza sono effettuate congiuntamente dalla Struttura, dai Servizi sociali e sociosanitari affidatari e, ove possibile, dall'esercente la responsabilità genitoriale, con cadenza almeno mensile. La Struttura di Pronto Accoglienza collabora con i Servizi sociali e sanitari competenti per l'individuazione di una sistemazione più stabile e adeguata per il/la minorenni, al termine della permanenza programmata.
Regolamento interno	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Supervisione e riunioni periodiche di équipe	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Formazione e aggiornamento	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Adempimenti e obblighi di comunicazioni alle autorità competenti	La Struttura garantisce l'adempimento degli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria previsti dalla Legge 184/83 e successive modificazioni, nonché gli adempimenti regionali correlati. Inoltre, qualora necessario, provvede a comunicare all'autorità giudiziaria competente le dimissioni del/della minorenni.
Ulteriori dettagli organizzativi	La Struttura deve essere dotata di strumenti specifici di valutazione dei rischi connessi all'emergenza, elaborati sulla base di indicatori specifici e condivisi (messa in sicurezza della struttura, controllo degli accessi). E' possibile prevedere uno o due posti di pronta accoglienza, adeguatamente normati secondo la presente Scheda di Servizio, anche all'interno di altri Servizi residenziali per minorenni regolamentati nel presente Manuale.
REQUISITI SPECIFICI RISORSE UMANE	
Il Coordinatore	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Figure professionali	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Ulteriori dettagli riferiti alle risorse umane	Tutto il personale, e in particolare quello educativo, deve essere adeguatamente formato nella gestione degli interventi di emergenza con minorenni, nello sviluppo delle capacità di ascolto e di osservazione, nel rispetto delle caratteristiche personali e culturali dei/delle minorenni accolti/e, nonché sulla normativa e sulle procedure relative all'attività di accoglienza in emergenza.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

SCHEDA SERVIZIO 2 - COMUNITÀ FAMILIARE PER MINORENNI

Denominazione servizio	Comunità Familiare per Minorenni
Tipologia Servizio	RESIDENZIALE
Definizione	La Comunità Familiare è un servizio residenziale che accoglie bambini/e e adolescenti fino a 18 anni di età (fino al compimento del 18° anno d'età) e che si caratterizza per la convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di bambini/e con due o più operatori specializzati, che assumono ruoli identificabili con figure genitoriali di riferimento in un percorso socio-educativo, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze rispondenti alle varie fasce di età. (Nomenclatore CISIS 2013 e Linee di indirizzo - Rep. atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024.
Livello di intensità assistenziale (Nomenclatore CISIS 2023)	Si caratterizza per una residenzialità "familiare" e per la funzione di protezione sociale "socioeducativa" e per l'assenza di cure sanitarie.
Tipologia utenza	La Comunità Familiare per minorenni è finalizzata ad accogliere, prioritariamente, bambini/e per i quali si ritiene particolarmente adatta una situazione caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente coppia con figli, adeguatamente preparati, in grado di offrire un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Principali riferimenti normativi e linee di indirizzo	DECRETO 21 maggio 2001, n. 308 Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328". LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI PER L'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI RESIDENZIALI: Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e delle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali. Rep. atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024.
REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI E STANDARD DI SERVIZIO	
Superficie degli spazi interni	L'edificio/appartamento deve possedere i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione, configurandosi come una normale ed "effettiva" abitazione familiare, collocata tra le altre abitazioni di famiglia. La superficie degli spazi interni non deve essere inferiore a mq. 125, garantendo in ogni caso uno spazio di mq. 25 per ciascun/a minorenni presente (compresi gli eventuali figli della famiglia), con una tolleranza massima del 10%.
Spazi interni Dotazione e organizzazione camere da letto	In aggiunta a quanto previsto nelle sezioni relative a "Spazi Interni" e "Dotazione e organizzazione camere da letto" dei requisiti generali, si specifica che la Comunità deve garantire almeno un servizio igienico-sanitario ogni 4 minorenni, adeguato alla tipologia degli accolti.
Ulteriori dettagli strutturali	Non ricorre.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI E STANDARD DI SERVIZIO	
Modalità di accesso	Ordinanza del Sindaco del Comune di residenza del/della minorenni o decreto dell'Autorità Giudiziaria.
Capacità ricettiva e tipo di organizzazione	La Comunità accoglie fino ad un massimo di 6 bambini/e, compresi gli eventuali figli/e minorenni della coppia residenziale.
Età di accesso ed eventuali suddivisioni per fasce	La Comunità Familiare, di norma, accoglie minorenni di età compresa tra i 0 e 17 anni (fino al compimento del 18° anno d'età). Possono essere accolti/e minorenni con età inferiore ai 3 anni, al momento dell'ingresso, solo in caso di emergenza e per esclusiva disposizione del Tribunale per i Minorenni o dei servizi invianti. La permanenza dei/delle minorenni di 3 anni nella Comunità Familiare deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di una famiglia affidataria o al rientro in famiglia. La Struttura che accoglie minorenni di età compresa tra 11 e 17 anni deve ospitare minorenni dello stesso genere e/o prevedere una suddivisione per piani, al fine di garantire un'indipendenza per genere.
Rapporto operatori e utenza	La famiglia residente garantisce la presenza continuativa nell'arco delle 24 ore di almeno una persona.
Durata della permanenza e modalità di dimissioni	La permanenza, di norma, non può superare la durata di 24 mesi, fatto salvo l'intervento del Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione dell'affidamento possa recare pregiudizio al/alla minorenni. In ogni caso, la durata viene definita sulla base del Progetto Quadro elaborato dai Servizi sociali e sanitari di provenienza del/della minorenni, in collaborazione con la Comunità, anche in relazione alle disposizioni della normativa sulla continuità degli affetti, ove compatibile.
Progetto di Servizio	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Progetto Educativo Individualizzato (PEI)	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Valutazione e Verifica del PEI	La valutazione e le verifiche del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) sono effettuate congiuntamente dalla Comunità, dai Servizi sociali e sociosanitari affidatari e dall'esercente la responsabilità genitoriale, con cadenza almeno trimestrale.
Regolamento interno	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Supervisione e riunioni periodiche di équipe	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Formazione e aggiornamento	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Adempimenti e obblighi di comunicazioni alle autorità \competenti	La Comunità garantisce l'adempimento degli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria previsti dalla Legge 184/83 e successive modificazioni, nonché gli adempimenti regionali correlati. Inoltre, qualora necessario, provvede a comunicare all'autorità giudiziaria competente le dimissioni del/della minorenni.
Ulteriori dettagli organizzativi	Il servizio può essere distinto in: - Comunità familiare per minorenni caratterizzate da persone che presentano tra loro preesistenti legami familiari: - Comunità familiare per minorenni caratterizzate dalla presenza di adulti senza legami familiari tra loro, che tuttavia risiedono stabilmente nella Comunità e ne condividono la vita quotidiana.
REQUISITI SPECIFICI RISORSE UMANE	
Il Coordinatore	Nella Comunità Familiare deve essere garantita la funzione di coordinamento svolta da un componente della famiglia residente, che ricopre il ruolo di Coordinatore, per il quale si rimanda ai requisiti generali nella sezione specifica "Il Coordinatore". In assenza dei titoli di studio previsti, uno dei componenti della famiglia è tenuto ad effettuare un percorso formativo sulla genitorialità e l'accoglienza, erogato da una équipe di Coordinamento per l'Affido e l'Adozione dell'Ambito Distrettuale Sociale della relativa Provincia



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

	di residenza e deve avere almeno due anni di esperienza come famiglia affidataria, valutata positivamente dall'équipe affido competente.
Figure professionali	Nella Comunità Familiare la famiglia svolge le funzioni genitoriali, che sono affiancate ed integrate da altro personale: educatori professionali socio-pedagogici a contratto o volontari, collaboratori in servizio civile, come previsto nella sezione dei requisiti generali "Figure Professionali". E' prevista la presenza di un educatore professionale socio-pedagogico part time al 50%, qualora nessuno dei due adulti della coppia genitoriale residente sia in possesso del titolo di educatore professionale socio-pedagogico o dei requisiti stabiliti nella sezione "Il Coordinatore" dei requisiti generali. La Comunità Familiare si avvale, inoltre, di una o più figure ausiliarie, per almeno 2 ore al giorno nel caso siano accolti/e tre minorenni, aumentando proporzionalmente il monte ore in relazione al numero complessivo dei/delle minorenni accolti/e.
Ulteriori dettagli riferiti alle risorse umane	La Comunità deve garantire un adeguato rapporto tra l'età degli adulti che svolgono funzioni genitoriali e l'età dei/delle minorenni accolti/e. La differenza tra l'età tra ciascun adulto e ciascun/a minorenne deve essere contenuta entro il limite massimo di 50 anni.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

SCHEDA SERVIZIO 3 - COMUNITÀ RESIDENZIALE SOCIO EDUCATIVA PER MINORENNI

Denominazione servizio	Comunità Socio Educativa per Minorenni
Tipologia Servizio	RESIDENZIALE
Definizione	La Comunità Socio Educativa offre un'accoglienza di tipo familiare e si configura come Servizio residenziale a carattere educativo, rivolto prevalentemente a preadolescenti e adolescenti sprovvisti di figure parentali idonee a seguirli nel processo formativo. L'assistenza è fornita da educatori professionali socio-pedagogici che esercitano in quel contesto la loro specifica professione in forma di attività lavorativa. Ogni educatore professionale socio-pedagogico esercita la propria funzione su un piccolo gruppo di ospiti ed è tenuto a rispettare dei turni lavorativi che garantiscano la presenza costante di almeno un adulto per ogni gruppo di bambini/e. (Nomenclatore CISIS 2013 e Linee di indirizzo - Rep. atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024) La Comunità Residenziale Socio Educativa accoglie i/le minorenni in un contesto che si adatta alle loro esigenze individuali, favorendo la costruzione di relazioni significative e positive.
Livello di intensità assistenziale (Nomenclatore CISIS 2013)	Si caratterizza per una residenzialità "comunitaria", per la funzione di protezione sociale "socio-educativa" e per l'assenza di cure sanitarie.
Tipologia utenza	La Comunità Socio Educativa si rivolge prioritariamente all'accoglienza di preadolescenti e adolescenti di età compresa fra 6 e 17 anni (fino al compimento del 18° anno d'età) considerando un'organizzazione diversa per fasce di età, 6/10 anni e 11/17 anni.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Principali riferimenti normativi e linee di indirizzo	Decreto 21 maggio 2001, n. 308 Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328". Linee di indirizzo nazionali per l'accoglienza nei servizi residenziali: Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e delle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali. Rep. atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024.
REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI E STANDARD DI SERVIZIO	
Superficie degli spazi interni	L'edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione. La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 125 fino a cinque minorenni accolti/e, maggiorata di ulteriori mq. 25 per ogni minorenne in più accolto/a, con una tolleranza massima del 10%.
Spazi interni Dotazione e organizzazione camere da letto	In aggiunta a quanto previsto nelle sezioni relative a "Spazi interni" e "Dotazione e organizzazione camere da letto" dei requisiti generali si specifica che il Servizio deve garantire almeno 1 servizio igienico-sanitario ogni 4 minorenni, adeguato alla tipologia degli accolti.
Ulteriori dettagli strutturali	Non ricorre.
REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI E STANDARD DI SERVIZIO	
Modalità di accesso	Ordinanza del Sindaco del Comune di residenza del/della minorenne o decreto del Tribunale per i Minorenni.
Capacità ricettiva e tipo di organizzazione	La Comunità Socio Educativa accoglie un massimo di 10 minorenni, inclusi 2 posti per la pronta accoglienza.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

	Oltre il numero massimo dei/delle 10 minorenni accolti/e, nella Comunità possono essere previsti 2 ulteriori posti per l'ultimazione del PEI e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni. Tale estensione deve essere compatibile con le risorse strutturali e organizzative disponibili e deve tenere in considerazione l'età dei/delle minorenni, come indicato nella Carta dei Servizi In ogni caso, il numero massimo di minorenni complessivamente accolti/e (in accoglienza residenziale, in pronta accoglienza e per l'ultimazione del PEI) non deve superare 12. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.
Età di accesso ed eventuali suddivisioni per fasce	La Comunità Socio Educativa si rivolge prioritariamente all'accoglienza di preadolescenti e adolescenti di età compresa fra i 6 e i 17 anni, prevedendo particolari situazioni in cui è necessario un prolungamento del progetto di presa in carico oltre la maggiore età. La Comunità è dedicata in modo esclusivo all'accoglienza di minorenni della fascia 6/10 anni oppure 11/17 anni, come riportato nella Carta dei Servizi, garantendo, quando appropriata, l'accoglienza di fratelli/sorelle di età diverse. La Struttura che accoglie minorenni di età compresa tra 11 e 17 anni deve ospitare minorenni dello stesso genere e/o prevedere una suddivisione per piani, al fine di garantire un'indipendenza per genere.
Rapporto operatori e utenza	In funzione del numero dei/delle minorenni accolti/e e delle singole situazioni ed attività, la compresenza è in rapporto di almeno 1 educatore professionale socio-pedagogico ogni 3 minorenni per la fascia d'età 6-10 anni e 1 educatore professionale socio-pedagogico ogni 4 minorenni per la fascia d'età 11-17 anni (preferibilmente figura maschile e femminile) nelle ore più significative della giornata, in base alle attività svolte con ciascun/a minorenne.
Durata della permanenza e modalità di dimissioni	La permanenza, di norma, non può superare la durata di 24 mesi, fatto salvo l'intervento del Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione dell'affidamento possa recare pregiudizio al/alla minorenne. In ogni caso, la durata viene definita sulla base del Progetto Quadro elaborato dai Servizi sociali e sanitari di provenienza de/della minorenne, in collaborazione con la Comunità, anche in relazione alle disposizioni della normativa sulla continuità degli affetti, ove compatibile.
Progetto di Servizio	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Progetto Educativo Individualizzato (PEI)	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.



Giunta Regionale d'Abruzzo

Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura

Servizio Programmazione sociale

Valutazione e verifica PEI	La valutazione e le verifiche del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) sono effettuate congiuntamente dalla Comunità, dai Servizi sociali e sociosanitari affidatari e dall'esercente la responsabilità genitoriale, con cadenza almeno trimestrale.
Regolamento interno	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Supervisione e riunioni periodiche di équipe	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Formazione e aggiornamento	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Adempimenti e obblighi di comunicazioni alle autorità competenti	La Comunità garantisce l'adempimento degli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria previsti dalla Legge 184/83 e successive modificazioni, nonché gli adempimenti regionali correlati. Inoltre, qualora necessario, provvede a comunicare all'autorità giudiziaria competente le dimissioni del/della minorenni.
Ulteriori dettagli organizzativi	L'eventuale disponibilità ad ospitare temporaneamente la madre o il padre del/della minorenni è consentita, in casi particolari, su disposizione del Tribunale per il Minorenni e su progetto dei servizi invianti. Nel caso di accoglienza di minorenni sottoposti a provvedimenti penali, la comunità dovrà essere in possesso di comprovata esperienza di percorsi di collegamento con la rete territoriale, per garantire opportunità sul piano pre-lavorativo e formativo (borse lavoro, tirocini formativi...), anche sfruttando le proprie risorse e la collocazione specifica della struttura. Nel caso di accoglienza di minorenni dell'area penale, gli stessi non devono occupare più del 60% dei posti autorizzati. Il Servizio deve promuovere attività che facilitano l'inclusione sociale, facendo ricorso alle opportunità offerte dalle agenzie formali e informali del territorio, come scuola, sport, religione e interazioni sociali. Ha l'obiettivo di contenere i tempi di accoglienza, favorendo, quando nell'interesse prevalente del/della minorenni, la definizione di un percorso stabile che consideri il suo passato e le sue necessità, come il ritorno in famiglia, l'affidamento, l'adozione, l'inserimento in una comunità familiare o la progressiva acquisizione dell'autonomia.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

REQUISITI SPECIFICI RISORSE UMANE	
Il Coordinatore	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Figure professionali	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Ulteriori dettagli riferiti alle Figure professionali	Non ricorre.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

SCHEDA SERVIZIO 4 - COMUNITÀ SEMIRESIDENZIALE SOCIO EDUCATIVA PER MINORENNI

Denominazione servizio	Comunità Semiresidenziale Socio Educativa per Minorenni
Tipologia Servizio	SEMIRESIDENZIALE
Definizione	Il "Centro diurno socio-educativo per bambini e adolescenti" è un centro sociale di tipo aperto, che svolge attività di sostegno, socializzazione e recupero per minorenni. (<i>Nomenclatore CISIS 2013 - LA 4</i>) La Comunità Semiresidenziale Socio Educativa è una "struttura socio-educativa diurna" che ha il compito di accogliere durante il giorno il/la minorenne qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace ad assolvere al proprio compito. I locali e la gestione del servizio hanno una forte caratterizzazione domestica. La Comunità semiresidenziale, oltre a garantire la merenda e/o la colazione e il pranzo, quando previsto, offre servizi finalizzati a: - sostenere le abilità socio-educative, scolastiche e pratico/manuali, promuovendo lo sviluppo degli interessi e delle attitudini dei/delle minorenni accolti/e; - favorire l'autonomia personale e aiutare a ridefinire e ristabilire una relazione positiva con la famiglia di origine e l'ambiente sociale, supportando le funzioni familiari temporaneamente compromesse e favorendo la costruzione di relazioni significative con gli educatori professionali socio-pedagogici presenti; - prevedere attività che favoriscano l'inclusione sociale, utilizzando le opportunità offerte dalle agenzie formali e informali del territorio in cui è inserita la Comunità semiresidenziale (scuola, sport, culto, relazioni con i pari, ecc.).
Livello di intensità assistenziale (<i>Nomenclatore CISIS 2013</i>)	Centri diurni di protezione sociale con funzione educativo-ricreativa.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Tipologia utenza	La Comunità Semiresidenziale Socio Educativa per Minorenni accoglie minorenni di età compresa tra i 6 e 17 anni (fino al compimento del 18° anno d'età), provenienti da famiglie che necessitano di sostegno diurno, anche temporaneo, in risposta a situazioni contingenti di bisogno, per supportarli nella crescita evolutiva, nell'integrazione sociale e per sostenere le loro famiglie nello svolgimento della propria funzione educativa e genitoriale.
Principali riferimenti normativi e linee di indirizzo	DECRETO 21 maggio 2001, n. 308 Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328".
REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI E STANDARD DI SERVIZIO	
Superficie degli spazi interni	L'edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione. La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 100 fino a cinque minorenni accolti/e, maggiorata di ulteriori mq. 15 per ogni minorenne in più accolto/a, con una tolleranza massima del 10%.
Spazi interni	Devono essere presenti: - spazi che favoriscono lo svolgimento delle attività del/della minorenne sia in gruppo che singolarmente; - uno spazio dedicato alle funzioni organizzativo/gestionali; - servizi igienici adeguati alla tipologia dei/delle minorenni accolti/e e completi di lavabo, WC, doccia o vasca, bidet con un numero minimo di 1 ogni 6 minorenni. Oltre le 6 unità deve essere presente un ulteriore bagno, dotato di almeno WC e lavabo e almeno 1 deve essere attrezzato per la non autosufficienza; - un servizio igienico riservato per il personale; - laddove il Servizio sia disposto su più piani, è presente almeno un bagno in ciascuno di essi. Nel caso in cui la Comunità eroghi i pasti, devono essere presenti: - uno spazio/locale cucina-dispensa (anche in caso di esternalizzazione della preparazione pasti); - una zona pranzo. Tutti gli spazi interni devono rispettare le condizioni di pulizia, ordine e decoro.
Ulteriori dettagli strutturali	La Comunità può essere ospitata nello stesso immobile in cui è ospitata una Comunità Residenziale per minorenni, appositamente autorizzata. I due Servizi devono comunque essere autonomi e possedere singolarmente i requisiti di autorizzazione.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI E STANDARD DI SERVIZIO	
Modalità di accesso	Invio di Servizi pubblici, eventualmente in esecuzione di deliberazioni dell'Autorità Giudiziaria.
Capacità ricettiva e tipo di organizzazione	La Comunità Semiresidenziale Socio Educativa accoglie un numero massimo di 12 minorenni, di cui massimo 3 provenienti dall'area penale. Deve garantire l'apertura per 12 mesi l'anno, esclusi i giorni di festa, nella fascia oraria dalle tra le 8.00 e le 18.00. L'orario di funzionamento del Centro deve essere flessibile e compatibile con le esigenze di studio e formative degli ospiti. Le ore di permanenza del/della minorenne accolto/a sono, comunque, stabilite in base alle necessità del/della minorenne e sulla base del Progetto Quadro.
Età di accesso ed eventuali suddivisioni per fasce	La Comunità Semiresidenziale Socio Educativa si rivolge all'accoglienza di preadolescenti e adolescenti di età compresa fra i 6 e i 17 anni fino al compimento del 18° anno d'età), con un'articolazione ed un'organizzazione differenziata per destinatari di diverse fasce omogenee di età.
Rapporto operatori e utenza	Il Servizio assicura la presenza di un educatore professionale socio-pedagogico ogni 5 minorenni accolti/e.
Durata della permanenza e modalità di dimissioni	La permanenza non può superare la durata di 36 mesi e comunque viene definita sulla base del Progetto Quadro elaborato dai Servizi Sociali e Sanitari di provenienza del/della minorenne in collaborazione con la Comunità.
Progetto di Servizio	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Progetto Educativo Individualizzato (PEI)	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Valutazione e verifica PEI	La valutazione e le verifiche del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) sono effettuate congiuntamente dalla Comunità, dai Servizi sociali e sociosanitari affidatari e dall'esercente la responsabilità genitoriale, con cadenza almeno trimestrale.
Regolamento interno	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Supervisione e riunioni periodiche di équipe	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Formazione e aggiornamento	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Adempimenti e obblighi di comunicazioni alle autorità competenti	La Comunità garantisce l'adempimento degli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria previsti dalla Legge 184/83 e successive modificazioni, nonché gli adempimenti regionali correlati. Inoltre, qualora necessario, provvede a comunicare all'autorità giudiziaria competente le dimissioni del/della minorenni.
Ulteriori dettagli organizzativi	
REQUISITI SPECIFICI RISORSE UMANE	
Il Coordinatore	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Figure professionali	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Ulteriori dettagli riferiti alle Figure professionali	Non ricorre.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

SCHEDA SERVIZIO 5 - COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER BAMBINO-GENITORE

Denominazione servizio	Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore
Tipologia Servizio	RESIDENZIALE
Definizione	La Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore è un servizio di accoglienza a tutela del nascituro o del/della bambino/a e del suo genitore. Ospita di norma nuclei formati dal bambino e dal suo genitore. E' caratterizzata dalla presenza di educatori professionali socio-pedagogici e dalla presenza di spazi idonei per i nuclei accolti. (Nomenclature CISIS 2013 e Linee di indirizzo - Rep. atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024)
Livello di intensità assistenziale (Nomenclature CISIS 2013)	Si caratterizza per una residenzialità "familiare", per la "prevalente funzione tutelare" e per l'assenza della cura sanitaria.
Tipologia utenza	La Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore è finalizzata ad accogliere gestanti oppure un genitore con uno o più figli ed offre un sostegno volto a favorire un equilibrio tra l'esercizio della responsabilità genitoriale e le esigenze di cura e tutela del bambino/a.
Principali riferimenti normativi e linee di indirizzo	DECRETO 21 maggio 2001, n. 308 Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328". LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI PER L'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI RESIDENZIALI: Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e delle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali. Rep. atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024.1



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI E STANDARD DI SERVIZIO	
Superficie degli spazi interni	L'edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione. La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq.150 fino a cinque minorenni accolti/e, maggiorata di ulteriori mq. 30 per ogni minorenne in più accolto/a, con una tolleranza massima del 10%.
Spazi interni Dotazione e organizzazione camere da letto	In aggiunta a quanto previsto nelle sezioni relative a "Spazi Interni" e "Dotazione e organizzazione camere da letto" dei requisiti generali si specifica che il Servizio deve garantire: - almeno un servizio igienico-sanitario ogni 4 persone, adeguato alla tipologia degli accolti; - per ogni nucleo accolto è presente una camera con superfici non inferiori ai parametri della civile abitazione, funzionali alla tipologia ed alle esigenze dei soggetti accolti.
Ulteriori dettagli strutturali	Non ricorre.
REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI E STANDARD DI SERVIZIO	
Modalità di accesso	Ordinanza del Sindaco del Comune di residenza del/della minorenne in base all'art. 403 c.c.; collocamento disposto dai Servizi sociali territoriali o dalle forze dell'ordine; decreto dell'Autorità Giudiziaria.
Capacità ricettiva e tipo di organizzazione	Il limite massimo di accoglienza a salvaguardia degli spazi autonomi per i nuclei presenti, deve essere al massimo 4 nuclei con i relativi figli/e minorenni sino al raggiungimento di un numero massimo di 12 persone, figli/e minorenni compresi/e. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.
Età di accesso ed eventuali suddivisioni per fasce	La Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore si rivolge prioritariamente all'accoglienza di nuclei con figli di età compresa tra 0 e 6 anni, con la possibilità, in specifici casi, di estendere l'accoglienza a figli di età superiore, purché minorenni.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

	L'accoglienza può riguardare nuclei composti da madre con figli oppure tutti nuclei composti da padre con bambini/e.
Rapporto operatori e utenza	La presenza degli educatori professionali socio-pedagogici deve essere organizzata in modo flessibile, in relazione al numero e alle necessità degli accolti. Deve essere comunque assicurata la presenza di almeno un educatore professionale socio-pedagogico per l'intero arco delle 24 ore.
Durata della permanenza e modalità di dimissioni	La permanenza, di norma, non può superare la durata di 24 mesi, fatto salvo l'intervento del Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione dell'affidamento possa recare pregiudizio al/alla minorenni. In ogni caso, la durata viene definita sulla base del Progetto Quadro elaborato dai Servizi sociali e sanitari di provenienza del/della minorenni, in collaborazione con la Comunità, anche in relazione alle disposizioni della normativa sulla continuità degli affetti, ove compatibile.
Progetto di Servizio	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Progetto Educativo Individualizzato (PEI)	In aggiunta a quanto previsto nella sezione "Progetto Educativo Individualizzato (PEI)" dei requisiti generali si specifica che il Servizio deve elaborare un Progetto Educativo Individualizzato per ciascun componente del nucleo genitore-bambino.
Valutazione e Verifica del PEI	La valutazione e le verifiche del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) sono effettuate congiuntamente dalla Comunità, dai Servizi sociali e sociosanitari affidatari e dall'esercente la responsabilità genitoriale, con cadenza almeno trimestrale.
Regolamento interno	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Supervisione e riunioni periodiche di équipe	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Formazione e aggiornamento	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Adempimenti e obblighi di comunicazioni alle autorità competenti	La Comunità garantisce l'adempimento degli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria previsti dalla Legge 184/83 e successive modificazioni, nonché gli adempimenti regionali correlati. Inoltre, qualora necessario, provvede a comunicare all'autorità giudiziaria competente le dimissioni del/della minorenni.
Ulteriori dettagli organizzativi	La modalità gestionale del Servizio è orientata al coinvolgimento attivo degli accolti per favorire una progressiva responsabilizzazione, con particolare attenzione alle dinamiche della "diade genitore-bambino". Si raccomanda un lavoro specifico di responsabilizzazione e valorizzazione delle competenze genitoriali nei servizi di semi-autonomia per nuclei genitore-bambino in uscita da percorsi di accoglienza residenziale, caratterizzato dalla presenza non continuativa degli operatori, che svolgono funzione di monitoraggio della gestione della vita comunitaria e di accompagnamento al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo.
REQUISITI SPECIFICI RISORSE UMANE	
Il Coordinatore	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Figure professionali	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Ulteriori dettagli riferiti alle Figure professionali	Non ricorre.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

SCHEDA SERVIZIO 6 - COMUNITÀ PER L'AUTONOMIA (ALLOGGIO AD ALTA AUTONOMIA)

Denominazione servizio	Alloggio ad Alta Autonomia
Tipologia Servizio	Residenziale
Definizione	La Comunità per l'Autonomia è un servizio residenziale di ridotte dimensioni, a bassa intensità assistenziale. Accoglie ragazzi/e con gravi problemi di relazione con le famiglie, o privi delle stesse, senza valide figure di riferimento e bisognosi di un nuovo rapporto affettivo ed educativo. Accoglie minorenni alle soglie della maggiore età, o giovani adulti (fino a 21 anni) che presentano disagi esistenziali e nevrosi del carattere (disturbo alimentare, disturbo comportamentale, disturbo del carattere, alcolismo, invalidità, cronicità...), sintomatologia che evidenzia la necessità di un programma di emancipazione dalla famiglia di origine. (Nomenclatore CISIS 2013 e Linee di indirizzo - Rep. atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024)
Livello di intensità assistenziale (Nomenclatore CISIS 2013)	Si caratterizza per una residenzialità "familiare" per la "prevalente funzione tutelare " e per l'assenza della cura sanitaria.
Tipologia utenza	La Comunità ad Alta Autonomia è un servizio che offre una soluzione abitativa e una referenzialità educativa finalizzate a portare a compimento il processo di integrazione sociale e di autonomia personale di giovani provenienti da altre strutture residenziali. Accoglie giovani di età compresa tra i 16 ed i 21 anni, con elevato livello di autonomia, maturità e responsabilità, con bisogni omogenei o compatibili e coinvolti in modo diretto e continuativo nella conduzione e gestione della vita quotidiana. Il Servizio è finalizzato a promuovere l'autonomia di adolescenti prossimi alla maggiore età e di giovani adulti, generalmente accolti in precedenza presso altre tipologie di servizi residenziali per minorenni o in uscita dai percorsi di affidamento familiare. La Comunità mira a portare a compimento il percorso di integrazione sociale e di autonomia personale, con particolare attenzione al percorso esterno di inserimento lavorativo, formativo e di sviluppo relazionale.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Principali riferimenti normativi e linee di indirizzo	DECRETO 21 maggio 2001, n. 308 Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328". LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI PER L'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI RESIDENZIALI: Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e delle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali. Rep. atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024.
REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI E STANDARD DI SERVIZIO	
Superficie degli spazi interni	L'edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione. La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 120, con una tolleranza massima del 10%.
Spazi interni	In aggiunta a quanto previsto nelle sezioni relative a "Spazi Interni" e "Dotazione e organizzazione camere da letto" dei requisiti generali si specifica che il Servizio deve garantire almeno un servizio igienico-sanitario ogni 3 ragazzi/e, adeguato alla tipologia degli accolti.
Dotazione e organizzazione camere da letto	
Ulteriori dettagli strutturali	Non ricorre.
REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI E STANDARD DI SERVIZIO	
Modalità di accesso	Invio da parte dei Servizi Sociali del Comune, eventualmente in esecuzione di disposizioni del Tribunale per i Minorenni sul prosieguo Amministrativo.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione	La Comunità per l'Autonomia accoglie un massimo di 5 persone, tutte appartenenti allo stesso sesso, che devono completare il percorso educativo finalizzato al raggiungimento dell'autonomia personale. Possono accedere al Servizio giovani provenienti da servizi residenziali o da esperienze di affidamento familiare, che non possono rientrare o restare in famiglia. La Comunità è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.
Età di accesso ed eventuali suddivisioni per fasce	La Comunità per l'Autonomia accoglie giovani di età compresa tra i 16 ed i 21 anni, con bisogni omogenei o compatibili. Il Servizio deve ospitare giovani appartenenti allo stesso genere.
Rapporto operatori e utenza	In funzione del numero delle persone accolte e delle singole situazioni ed attività, la presenza educativa è garantita con un rapporto di almeno 1 educatore professionale socio-pedagogico ogni 5 minorenni, assicurando la continuità nell'arco delle 24 ore. In assenza di minorenni, la presenza dell'educatore professionale socio-pedagogico è prevista in alcuni momenti della giornata o della settimana, per incontrare i/le giovani maggiorenni e curare l'andamento dei rispettivi PEI.
Durata della permanenza e modalità di dimissioni	La durata della permanenza è correlata al conseguimento progressivo dell'autonomia e dell'indipendenza personale del/della giovane. Lo standard di permanenza è fissato in 12 mesi e può essere prolungato, ove necessario, sulla base del Progetto Quadro elaborato dai Servizi sociali e sanitari di provenienza della persona accolta.
Progetto di Servizio	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Progetto Educativo Individualizzato (PEI)	Il Servizio non redige un Progetto Educativo Individualizzato (PEI), ma concorda con i servizi sociali e sanitari invianti e con la persona accolta le modalità di attuazione del <i>Progetto Personale per l'Autonomia</i> , proponendo eventuali integrazioni e/o modifiche in relazione all'evoluzione del percorso di accoglienza nella Comunità per l'Autonomia.
Valutazione e Verifica del PEI	La valutazione e le verifiche del Progetto personale per l'Autonomia sono effettuate congiuntamente dalla Comunità, dai Servizi socio-sanitari affidatari e dall'esercente la responsabilità genitoriale, con cadenza almeno trimestrale.
Regolamento interno	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Supervisione e riunioni periodiche di équipe	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Formazione e aggiornamento	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Adempimenti e obblighi di comunicazioni alle autorità competenti	La Comunità garantisce l'adempimento degli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria previsti dalla Legge 184/83 e successive modificazioni, nonché gli adempimenti regionali correlati. Inoltre, qualora necessario, provvede a comunicare all'autorità giudiziaria competente le dimissioni del/della minorenni.
Ulteriori dettagli organizzativi	Non ricorre.
REQUISITI SPECIFICI RISORSE UMANE	
Il Coordinatore	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Figure professionali	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Ulteriori dettagli riferiti alle Figure professionali	Non ricorre.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

SCHEDA SERVIZIO 7 - CENTRO GOVERNATIVO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER MSNA

Denominazione servizio	Centro governativo di prima accoglienza per MSNA
Tipologia Servizio	RESIDENZIALE
Definizione	Con l'espressione "Minore Straniero Non Accompagnato" (MSNA), in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento allo straniero, cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide, di età inferiore ai 18, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale. I Centri Governativi di Prima Accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, tramite procedura ad evidenza pubblica, in accordo con gli Enti locali nei cui territorio hanno sede. Il Centro Governativo di Prima Accoglienza è istituito ai sensi dell'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015, offre servizi volti al soccorso ed alla profilassi sanitaria, alla protezione immediata ed all'ospitalità, alla richiesta del permesso di soggiorno e della nomina del tutore. I/le minorenni sono accolti/e, dal momento della presa in carico, per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere tutte le informazioni sui propri diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2017 stabiliscono che le operazioni di identificazione devono concludersi entro 10 giorni e svolgersi secondo una procedura unica sull'intero territorio nazionale, come disciplinato dalla legge. I minorenni possono restare nei Centri di Prima Accoglienza per un periodo non superiore a 30 giorni.
Livello di intensità assistenziale (CISIS 2013)	Area Sociale - Livello assistenziale "Accoglienza".



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Tipologia utenza	Il Centro Governativo accoglie minori stranieri non accompagnati, ossia cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolidi di età inferiore ai 18 anni, che si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privi di assistenza e di rappresentanza legale.
Principali riferimenti normativi e linee di indirizzo	Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), nonché nel relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999); D.Lgs 142/2015 (decreto accoglienza) così come modificato e implementato dalla L. 47/2017 (e con correttivo D.Lgs. 220/2017) con cui nel corso della XVII legislatura è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo; DECRETO 1 settembre 2016, Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati; DECRETO 21 maggio 2001, n. 308 Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n.328"; LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI PER L'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORENNI: Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e delle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali. Rep. atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024. MANUALE OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (2018) e versione aggiornata della sezione "La presa in carico dei minori stranieri non accompagnati" (Ottobre 2021); D.L. 5 ottobre 2023 n. 153 "disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero", convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2023 n. 176.
REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI E STANDARD DI SERVIZIO	
Superficie degli spazi interni	Si rimanda alle successive sezioni "Spazi interni" e "Dotazione e organizzazione camere da letto".



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Spazi interni Dotazione e organizzazione camere da letto	In aggiunta a quanto previsto nelle sezioni relative a "Spazi interni" e "Dotazione e organizzazione camere da letto" dei requisiti generali si specifica che il Servizio deve garantire almeno un servizio igienico-sanitario ogni 8 minorenni, adeguato alla tipologia degli accolti/e.
Ulteriori dettagli strutturali	L'ente gestore del Servizio deve: - collaborare con il Ministero dell'Interno, le amministrazioni regionali e gli Enti locali nella definizione dei requisiti strutturali e organizzativi dei Servizi residenziali rivolti ai minori stranieri non accompagnati nella fase di pronta accoglienza; - regolamentare i suoi rapporti con i diversi livelli istituzionali coinvolti nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati basandosi sul presupposto per il quale le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema.
REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI E STANDARD DI SERVIZIO	
Modalità di accesso	L'accoglienza del minore straniero non accompagnato, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, accede al Servizio di prima accoglienza nel momento in cui entra in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'Ente locale o all'autorità giudiziaria. Le operazioni di identificazione del/della minorenne devono concludersi entro dieci giorni e devono essere svolte sulla base di una procedura unica nazionale disciplinata dalla legge.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione	Ogni Centro garantisce l'ospitalità di 50 minori, suddivisi in almeno due sedi destinate in via esclusiva a tale funzione. Ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 30 minori. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno. In caso di temporanea indisponibilità delle strutture, l'assistenza e l'accoglienza del/della minorenni sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il/la minorenni si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del/della minorenni in un altro Comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del/della minorenni.
Età di accesso ed eventuali suddivisioni per fasce	Il Centro Governativo di Prima Accoglienza accoglie minorenni di età compresa tra i 14 ed i 17 anni (fino al compimento del 18° anno di età). Il Servizio deve ospitare minorenni appartenenti allo stesso genere.
Rapporto operatori e utenza	Ad eccezione del personale amministrativo, delle consulenze esterne e del personale ausiliario, è presente almeno 1 educatore professionale socio-pedagogico ogni 5 accolti, nelle ore più significative della giornata, in base alle attività svolte con ciascun minorenni ed 1 operatore nelle restanti ore notturne. Tale proporzione può variare nei progetti che accolgono un numero di minorenni superiore alle 20 unità, ma in ogni caso, qualora si utilizzino centri collettivi di grandi dimensioni, deve essere prevista la presenza di almeno 1 operatore ogni 8 minorenni accolti/e.
Durata della permanenza e modalità di dimissioni	I MSNA possono restare nelle strutture di prima accoglienza non oltre 30 giorni. In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive, i minori non accompagnati di età non inferiore a 16 anni devono essere accolti provvisoriamente in sezioni dedicate presso i centri assicurati dalla pubblica autorità del Comune in cui il/la minorenni si trova per un periodo massimo di 90 giorni, prorogabile di ulteriori 60, nei limiti delle risorse disponibili. L'ente gestore deve collaborare con il Ministero dell'Interno e l'ente locale, affinché i minori stranieri non accompagnati, superata la fase di urgenza, vengano inclusi nel sistema di accoglienza dei Servizi residenziali per minorenni secondo il principio dell'appropriatezza del progetto individuale. Il Centro Governativo di Prima Accoglienza deve incentivare tutte le iniziative che possano facilitare l'inserimento del/della minorenni, promuovere relazioni di rete con organizzazioni dell'associazionismo o del volontariato presenti sul territorio che operano per l'inclusione sociale dei/delle minorenni e collaborare all'individuazione di una struttura di accoglienza di secondo livello per il trasferimento.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

	Gli inserimenti e le dimissioni dal Centro di Prima Accoglienza a quello di Seconda Accoglienza sono disposti dal Ministero dell'Interno, anche previo parere del Servizio Centrale SAI. L'ingresso del minore straniero non accompagnato nel Centro è immediatamente registrato e comunicato all'amministrazione del Ministero dell'Interno.
Progetto di Servizio	Non ricorre.
Progetto Educativo Individualizzato (PEI)	Non previsto. Il personale qualificato deve effettuare un colloquio con il/la minorenne e raccogliere le informazioni ottenute nella <i>Cartella Sociale</i> , quale strumento utile a rilevare gli elementi necessari per la definizione della soluzione di lungo periodo più adeguata, nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La <i>Cartella Sociale</i> deve essere successivamente trasmessa ai Servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
Valutazione e verifica PEI	Non ricorre.
Regolamento interno	In aggiunta a quanto previsto nella sezione relativa al "Regolamento interno" dei requisiti generali, il Centro deve dotarsi di un regolamento che, tenuto conto delle singole specificità strutturali e territoriali, definisca le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da garantire condizioni di vita adeguate alla minore età, al benessere e allo sviluppo del minore straniero non accompagnato. In particolare, il Regolamento deve disciplinare: - le uscite giornaliere; - le modalità di compilazione della scheda individuale; - la programmazione delle attività destinate agli ospiti; - le modalità di orientamento e di apprendimento della lingua italiana; - la turnazione di ciascuna figura professionale, nonché gli adempimenti necessari a garantire la continuità e la regolarità dei servizi, anche attraverso periodici incontri dell'èquipe multidisciplinare; - l'organizzazione e l'erogazione dei pasti.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Supervisione e riunioni periodiche di équipe	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Formazione e aggiornamento	In aggiunta a quanto previsto nella sezione relativa a "Formazione e supervisione degli operatori" dei requisiti generali, gli Enti titolari e gestori del Centro devono garantire la partecipazione del personale a percorsi formativi e di aggiornamento specifici, oltre alle iniziative promosse dal Servizio Centrale, su tematiche volte a migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi erogati. Inoltre, ciascun progetto deve promuovere e incentivare momenti di confronto comuni tra l'équipe del Servizio e figure professionali esterne con competenze specifiche (mediatori culturali, esperti di aree culturali e geografiche, etno-psicologi, esperti di lotta alla tratta di esseri umani, medici esperti di diagnosi delle torture, ecc.), al fine di favorire il confronto e la condivisione di strumenti di lettura, di analisi dei bisogni e di metodologie di intervento integrate.
Adempimenti e obblighi di comunicazioni alle autorità competenti	L'ente gestore, in collaborazione con il Servizio Centrale, il Ministero dell'Interno, l'Autorità giudiziaria e le Amministrazioni regionali deve adottare provvedimenti per rendere più celeri le procedure per l'apertura della tutela e per la definizione dello status giuridico di Minore Straniero Non Accompagnato (MSNA), necessaria per il prosieguo del percorso di inclusione sociale. L'autorità di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno effettua le segnalazioni relative alla presenza di minorenni stranieri non accompagnati al Tribunale per i Minorenni per la nomina del tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza, nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della loro presenza sul territorio nazionale. Gli Enti locali e gli enti gestori del servizio collaborano al monitoraggio delle presenze e dei percorsi di accoglienza dei MSNA. In attuazione di quanto sopra, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Sistema Informativo Nazionale dei Minorenni Non Accompagnati. L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è obbligatoria, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs.286/1998, come modificato dalla L. 47/2017 e deve essere richiesta da chi esercita, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale, oppure dal responsabile della struttura di prima accoglienza. Deve essere garantita una tutela specifica, attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza, che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di sostegno psico-sociale, sanitario e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.
Ulteriori dettagli organizzativi	Nel Centro devono essere assicurati in modo omogeneo, in tutte le sedi in cui esso è articolato, i seguenti servizi: - mediazione linguistica e culturale, che garantisca anche l'esercizio del diritto all'ascolto;



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura

Servizio Programmazione sociale

- orientamento all'apprendimento della alfabetizzazione primaria;
- organizzazione del tempo libero, adeguata alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative, con la predisposizione di spazi dedicati;
- supporto alle autorità competenti per il completamento delle procedure di identificazione e di accertamento dell'età del minorenni straniero non accompagnato;
- supporto alle autorità competenti nelle procedure di affidamento e di nomina dei tutori;
- informazione sui servizi di cui il minorenni straniero non accompagnato può avvalersi e sulle regole di convivenza fissate nel regolamento;
- informazione, orientamento e supporto legale in materia di tutela de/delle minorenni, immigrazione e asilo, anche al fine dell'eventuale individuazione dei familiari;
- interventi di prima assistenza sanitaria, per l'accertamento delle condizioni di salute fisica e psichica e, ove necessario, un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, in presenza di un mediatore culturale, anche al fine di valutare il rischio di tratta nonché delle esigenze particolari di cui all'art. 17 del decreto legislativo.

REQUISITI SPECIFICI RISORSE UMANE



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Il Coordinatore	La figura del coordinatore è denominata <i>Direttore</i>. La gestione del Servizio è affidata dall'aggiudicatario ad un Direttore che predispone e regola i servizi erogati ed è responsabile della loro gestione, fermo restando gli obblighi previsti per ciascun operatore derivanti dalla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati. In aggiunta a quanto previsto nella sezione relativa a "Coordinatore" dei requisiti generali, al Direttore si conferiscono i seguenti compiti: - designazione dei responsabili delle singole sedi in cui il Centro è articolato, con supervisione e coordinamento delle relative attività; - elaborazione e aggiornamento del regolamento interno, vigilanza sulla sua osservanza da parte degli operatori e degli ospiti del Centro; - comunicazione mensile al Ministero dell'interno in merito alle attività svolte e informazione tempestiva al medesimo Ministero sulle criticità emergenti; - raccordo periodico con i servizi sociali del Comune in cui è ubicata la sede del Centro; - raccordo con le autorità competenti per garantire, nel superiore interesse del minore, la tempestiva attuazione dei trasferimenti disposti.
Figure professionali	In aggiunta a quanto previsto nella sezione relativa a "Figure professionali" dei requisiti generali, sono figure obbligatorie e necessarie lo <u>psicologo dell'età evolutiva</u> affiancato da un mediatore culturale.
Ulteriori dettagli riferiti alle Figure professionali	Per ogni minore straniero non accompagnato deve essere nominato un tutore legale, dotato delle competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni. Il tutore deve svolgere i propri compiti in conformità al principio del superiore interesse del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi risultino, anche potenzialmente, in conflitto con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

SCHEDA SERVIZIO 8 - CENTRO GOVERNATIVO DI SECONDA ACCOGLIENZA PER MSNA

Denominazione servizio	Centro governativo di seconda accoglienza per MSNA
Tipologia Servizio	RESIDENZIALE
Definizione	Con l'espressione "Minore Straniero Non Accompagnato" (MSNA), in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento allo straniero, cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide, di età inferiore ai 18, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale. Il Centro Governativo di Seconda Accoglienza offre la seconda accoglienza ai minori stranieri non accompagnati e/o richiedenti protezione internazionale. Pur garantendo un'accoglienza di tipo familiare, il Centro è caratterizzato da un intervento educativo strutturato, con la presenza di operatori qualificati che accompagnano il/la minorenni in un percorso di crescita personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia. Nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) sono ammesse tutte le tipologie di accoglienza previste dalla normativa regionale e nazionale vigente (comunità alloggio, comunità educative, strutture di pronta accoglienza, case-famiglia, alloggi/appartamenti per l'autonomia, ecc.), incluse eventuali sperimentazioni ove previste. Il Servizio Sociale competente svolge funzioni di vigilanza e monitoraggio dei/delle minorenni in difficoltà presenti nei Servizi di accoglienza del proprio territorio e interagisce con le équipes delle strutture e con i tutori al fine di valutare e individuare soluzioni adeguate alle eventuali criticità che possano emergere nel percorso di accoglienza dei minorenni.
Livello di intensità assistenziale (CISIS 2013)	Area Sociale - Livello assistenziale "Accoglienza".



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Tipologia utenza	Il Centro Governativo accoglie minori stranieri non accompagnati, ossia cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolidi di età inferiore ai 18 anni, che si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privi di assistenza e di rappresentanza legale.
Principali riferimenti normativi e linee di indirizzo	Il decreto legislativo n. 142 del 2015 (cd. decreto accoglienza) detta per la prima volta specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati, ai quali fino ad allora si erano applicate le norme generali riferite ai minori in stato di abbandono, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento. Tali disposizioni, come modificate ed implementate dalla quasi coeva legge n. 47 del 2017 e con il correttivo D.Lgs. n. 220/2017, rappresentano il quadro normativo di riferimento per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il Sistema di Accoglienza e Integrazione - SAI, (seconda accoglienza), tenendo conto della specificità delle azioni e degli interventi che riguardano tanto la condizione giuridica e sociale di minore, quanto quella di straniero, a partire da quanto definito dalla normativa internazionale, nazionale e regionale vigente in materia di protezione e tutela dei minori, definisce le Linee guida del Sistema di Accoglienza e Integrazione, allegate al decreto ministeriale, D.M 18.11.2019. DECRETO 18 novembre 2019 "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati" (ex Siproimi, oggi SAI) e Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi) allegate al medesimo Decreto. MANUALE OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (2018) e versione aggiornata della sezione "La presa in carico dei minori stranieri non accompagnati" (Ottobre 2021). L'accoglienza in struttura del MSNA deve essere prevista nelle comunità di tipo familiare, così come indicato dalla norma. Legge 18 dicembre 2020, n. 173 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale", il SIPROIMI viene rinominato SAI - Sistema di Accoglienza e Integrazione. DGR n. 222 del 18/04/2018 che recepisce l'accordo 16/64/CR9/C8-C15 del 5 maggio 2016 – Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI E STANDARD DI SERVIZIO

Superficie degli spazi interni	Si rimanda alle successive sezioni "Spazi interni" e "Dotazione e organizzazione camere da letto".
Spazi interni Dotazione e organizzazione camere da letto	In aggiunta a quanto previsto nelle sezioni relative a "Spazi interni" e "Dotazione e organizzazione camere da letto" dei requisiti generali si specifica che il Servizio deve garantire almeno 1 servizio igienico-sanitario ogni 4 minorenni, adeguato alla tipologia degli accolti e dei quali almeno uno di dimensioni idonee ad essere all'occorrenza attrezzato per la non autosufficienza.
Ulteriori dettagli strutturali	Il Servizio deve garantire che gli immobili utilizzati siano destinati esclusivamente a progetti del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), ad eccezione dei casi in cui l'accoglienza sia assicurata in strutture specialistiche rivolte a minorenni con specifiche situazioni di vulnerabilità.

REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI E STANDARD DI SERVIZIO

Modalità di accesso	Il trasferimento nelle strutture di seconda accoglienza avviene, secondo quanto disposto dal bando ministeriale, entro 30 giorni dall'inserimento del/della minorenne nella struttura di prima accoglienza. Tale termine può essere ridotto in presenza di situazioni che rendano necessario, nel superiore interesse del minore, un tempestivo trasferimento (ad esempio in caso di particolare vulnerabilità) e/o qualora sia stata reperita la disponibilità di posti nelle strutture di seconda accoglienza. Durante le procedure di trasferimento dalla prima alla seconda accoglienza, inoltre, il Servizio Centrale provvede a informare sia la Prefettura del luogo di provenienza del/della minorenne sia la Prefettura del luogo di destinazione, al di garantire continuità e tracciabilità del percorso di accoglienza.
	Ciascun Centro di Seconda Accoglienza deve assicurare una disponibilità non inferiore a 10 posti e, di norma, non può superare i 50 posti, salvo autorizzazione della Direzione del Servizio Centrale. Tali limiti non si applicano ai progetti ammessi alla prosecuzione.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione	Al fine di rendere compatibile la realizzazione delle misure di accoglienza con la sostenibilità dei servizi locali, i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, nei cui territori sono ubicati i Centri Governativi di Seconda Accoglienza, devono attenersi ai seguenti tetti massimi di posti attivabili: - 10 posti per Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti; - 15 posti per Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; - 30 posti per Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; - 40 posti per Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; - 50 posti per Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Se la proposta progettuale è presentata da Enti locali in forma associata, si tiene conto del numero complessivo di abitanti degli enti aderenti al progetto. Il Servizio Centrale procede all'inserimento dei beneficiari nel SAI tenendo conto delle esigenze e delle richieste avanzate dall'Ente locale titolare del progetto, che è comunque tenuto a garantire una capacità ricettiva non inferiore al 20% per le esigenze di accoglienza della rete individuate dal Servizio Centrale. Nei progetti di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, i posti riservati ai neomaggiorenni non devono essere superiori alla metà di quelli previsti per l'accoglienza dei minori di età superiore ai 14 anni. La struttura può accogliere, nel rispetto della divisione per genere, fino ad un massimo di 16 minorenni che non presentino particolari profili di vulnerabilità. È possibile un'articolazione in moduli. Sulla base della progettualità specifica e della valutazione complessiva sulla praticabilità dell'inserimento e la compatibilità con gli altri ospiti della struttura e su provvedimento dell'Autorità giudiziaria, può essere disposto l'inserimento in deroga di fratelli e/o sorelle. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.
Età di accesso ed eventuali suddivisioni per fasce	Il Centro Governativo di Seconda Accoglienza accoglie minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni (fino al compimento del 18° anno di età), nonché giovani in prosieguo amministrativo fino ai 21. Il Servizio deve ospitare giovani appartenenti allo stesso genere.
Rapporto operatori e utenza	Ad eccezione del personale amministrativo, delle consulenze esterne e del personale ausiliario, è presente almeno 1 educatore professionale socio-pedagogico ogni 5 accolti, nelle ore più significative della giornata, in base alle attività svolte con ciascun/a



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

	minorenne ed 1 operatore nelle restanti ore notturne. Tale proporzione può variare nei progetti che accolgono un numero di minorenni superiore alle 20 unità, ma in ogni caso, qualora si utilizzino centri collettivi di grandi dimensioni, deve essere prevista la presenza di almeno 1 operatore ogni 8 minorenni accolti/e.
Durata della permanenza e modalità di dimissioni	La permanenza del minore straniero non accompagnato può protrarsi fino al compimento del 18° anno di età, fatte salve le ulteriori determinazioni in materia di prosieguo amministrativo. E' consentita la permanenza 6 mesi successivi al raggiungimento della maggiore età, sulla base della valutazione dell'équipe di progetto, senza che sia necessario richiedere una proroga. Tale periodo deve essere dedicato alla conclusione dei percorsi di autonomia e al perfezionamento delle procedure amministrative connesse alla conversione del permesso di soggiorno, in modo da consolidare il percorso di inclusione sociale in vista della dimissione dall'accoglienza. Al fine di adeguare gli interventi alle esigenze individuali di ciascun/a minorenne, nel SAI è prevista: - la possibilità di rimanere in accoglienza per i sei mesi successivi al compimento della maggiore età; - in caso di prosieguo amministrativo, la possibilità di rimanere nello stesso progetto o di richiedere al Servizio Centrale il trasferimento presso un progetto per la categoria ordinari (adulti); - per i neomaggioranni richiedenti protezione internazionale, la possibilità di rimanere in accoglienza fino alla definizione della domanda di protezione internazionale, chiedendo il trasferimento in un progetto ordinario al Servizio Centrale, entro i sei mesi dal raggiungimento della maggiore età. Per favorire i percorsi di uscita dall'accoglienza, la Direzione Centrale favorisce il raccordo tra le attività e i servizi del SAI con le eventuali progettualità, anche finanziate con risorse europee, facenti capo al Ministero dell'interno e concorrenti al supporto e all'integrazione dei destinatari dell'accoglienza.
Progetto di Servizio	Il Progetto di Servizio deve includere i seguenti servizi minimi: - accoglienza materiale; - mediazione linguistico-culturale; - orientamento e accesso ai servizi del territorio; - insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori; - formazione e riqualificazione professionale; - orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; - orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; - orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;



Giunta Regionale d'Abruzzo

Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura

Servizio Programmazione sociale

	- orientamento e accompagnamento legale; - tutela psico-sociosanitaria. Devono, inoltre, essere garantiti i seguenti servizi specifici: - attività di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part-time, in linea con il Progetto Educativo Individualizzato de/della minorenne, come intervento complementare all'accoglienza nel Centro; - servizi di accompagnamento all'autonomia, finalizzati a sostenere il/la minorenne nel percorso di transizione verso l'età adulta, anche con riferimento al periodo di permanenza sul territorio autorizzato dal Tribunale per i minorenni; - misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa, con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale. Tali servizi possono includere specifiche misure di accoglienza in strutture dedicate o forme di sostegno all'autonomia abitativa; - attività di raccordo con i tutori volontari dei/delle minorenni accolti/e, volti ad assicurare la collaborazione istituzionale tra tutti i soggetti coinvolti nel superiore interesse del minore; - servizi dedicati a/alle minorenni con particolari vulnerabilità, quali ad esempio, vittime di tratta, minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilità psicologiche e, più in generale, tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del D.lgs 18 agosto 2015, n. 142. In tali casi devono essere attivate misure specialistiche più idonee, al fine di assicurare a ciascun beneficiario un'effettiva protezione e tutela.
Progetto Educativo Individualizzato (PEI)	Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), al pari di altri strumenti operativi, deve rappresentare il lavoro condiviso tra tutte le professionalità dell'équipe multidisciplinare. Deve risultare utile, funzionale e soprattutto rispondente agli orientamenti pedagogici e metodologici che caratterizzano l'identità del gruppo di lavoro integrato del progetto SAI. Non esiste un formato unico o un modello predefinito per la redazione del PEI. Tuttavia, il documento deve contenere almeno i seguenti elementi: - l'operatore responsabile della sua attuazione; - gli obiettivi di medio e lungo termine da conseguire in comunità o nell'ambito dell'affidamento familiare; - la definizione degli interventi e delle relative modalità di realizzazione, indicando i soggetti coinvolti nella loro attuazione (équipe, famiglia affidataria, minorenne stesso/a) e gli interlocutori esterni (scuola, il terzo settore, centro per l'impiego, comunità etnica di riferimento, tessuto socioculturale territoriale); - le modalità di lavoro di rete con le istituzioni e gli enti del territorio che collaborano alla realizzazione del progetto; - la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi;



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

	- le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto; - le fasi di conclusione del progetto. Il PEI deve essere costruito e condiviso dall'équipe multidisciplinare che definisce, in relazione agli obiettivi individuati, i percorsi e le metodologie educative da attuare come impegni specifici assunti nei confronti del/della minorenni. Gli obiettivi devono essere articolati in: - obiettivi personali; - obiettivi scolastico-formativi; - obiettivi di integrazione lavorativa; - obiettivi di integrazione sociale sul territorio. In relazione agli obiettivi individuati, devono essere esplicitati: - la metodologia da adottare; - gli strumenti operativi da utilizzare; - gli indicatori di risultato; - i tempi previsti; - il piano delle verifiche; - il percorso di uscita e di graduale sgancio dall'accoglienza. E' fondamentale che il/la minorenni non sia un mero destinatario del PEI ma un protagonista attivo del proprio percorso: deve essere informato, ascoltato e coinvolto in ogni fase, secondo modalità e tempi adeguati alla sua età e capacità di comprensione. La prima stesura del PEI deve avvenire in tempi relativamente brevi, cioè adeguati a dare avvio agli interventi a favore del minore.
Valutazione e verifica PEI	In relazione al monitoraggio e alla valutazione dell'andamento del percorso di accoglienza, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) deve essere periodicamente aggiornato, prevedendo modifiche, integrazioni e correttivi fino alla definizione della fase conclusiva del progetto. Tale fase deve includere uno specifico accompagnamento del neomaggiorenne verso la vita autonoma, in continuità con gli obiettivi del percorso educativo. La modalità di costruzione del PEI, così come delineata, consente un monitoraggio puntuale del percorso attivato e la rimodulazione delle azioni in itinere, qualora risultino non adeguate o non più coerenti con i bisogni del minore. È dunque opportuno programmare con il/la minorenni incontri strutturati e periodici, finalizzati a: - verificare lo stato di attuazione del percorso;



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

	- verificare il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi prefissati; - individuare eventuali criticità e definire strategie correttive condivise. Questi incontri, rivolti ai minori stranieri non accompagnati (MSNA), devono consentire di programmare e verificare in itinere il percorso di accoglienza e d'inclusione sociale, costituendo per il/la minorenne e per l'operatore un momento di restituzione del percorso intrapreso. Questo approccio consente al/alla minorenne di acquisire una maggiore consapevolezza del suo progetto, riconoscendosi responsabile e protagonista attivo del suo percorso verso l'autonomia e l'inclusione sociale.
Regolamento interno	In aggiunta a quanto previsto nella sezione relativa al "Regolamento interno" dei requisiti generali, il Centro deve dotarsi di un regolamento interno tradotto nelle lingue comprese dai/dalle minorenni accolti/e e condiviso con gli/le stessi/e. Oltre a definire il del progetto di accoglienza della struttura, il Regolamento disciplina le modalità relative a: - registrazione degli ospiti in entrata e in uscita; - tenuta/compilazione della scheda/fascicolo individuale; - gestione degli adempimenti connessi alla tutela della riservatezza; - elaborazione e verifica periodica del Progetto Educativo Individualizzato (PEI); - programmazione periodica delle attività destinate ai/alle minorenni; - svolgimento dei corsi di lingua italiana; - dotazione complessiva del personale, con indicazione di funzioni, compiti e turnazioni; - funzionamento dei servizi.
Supervisione e riunioni periodiche di équipe	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Formazione e aggiornamento	In aggiunta a quanto previsto nella sezione relativa a "Formazione e supervisione degli operatori" dei requisiti generali, gli Enti titolari e gestori del Centro devono garantire la partecipazione del personale a percorsi formativi e di aggiornamento specifici, oltre alle iniziative promosse dal Servizio Centrale, su tematiche volte a migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi erogati. Inoltre, ciascun progetto deve promuovere e incentivare momenti di confronto comuni tra l'équipe del Servizio e figure professionali esterne con competenze specifiche (mediatori culturali, esperti di aree culturali e geografiche, etno-psicologi, esperti di lotta alla tratta di esseri umani, medici esperti di diagnosi delle torture, ecc.), al fine di favorire il confronto e la condivisione di strumenti di lettura, di analisi dei bisogni e di metodologie di intervento integrate.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Adempimenti e obblighi di comunicazioni alle autorità competenti	Il Centro deve dotarsi di un apposito registro per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione.
Ulteriori dettagli organizzativi	Il Centro deve prevedere la sottoscrizione del "Patto di Accoglienza", quale accordo formale e chiaro tra il progetto territoriale, il minore straniero non accompagnato (MSNA) e il tutore, volto a definire i rispettivi impegni, i tempi dell'accoglienza e le regole di convivenza, in coerenza con il Regolamento interno allegato. Tale accordo iniziale costituisce un passaggio fondamentale per la costruzione di un rapporto di fiducia e corresponsabilità educativa tra operatori e MSNA. Il Centro deve inoltre garantire un raccordo operativo e stabile con le Prefetture e con la rete dei servizi territoriali - sociali, sanitari, scolastico-formativi, per il lavoro e il tempo libero - anche mediante la sottoscrizione di accordi o protocolli di collaborazione volti ad assicurare la presa in carico integrata e continuativa dei/delle minorenni accolti/e.
REQUISITI SPECIFICI RISORSE UMANE	
Il Coordinatore	In aggiunta a quanto previsto nella sezione relativa a "Coordinatore" dei requisiti generali, alla figura si attribuiscono i seguenti compiti: - conduzione delle riunioni periodiche d'èquipe; - proposta e condivisione con il gruppo di lavoro di un modello organizzativo del Servizio, da formalizzare anche in forma scritta; - organizzazione dei ruoli e delle funzioni all'interno del gruppo di lavoro, favorendo processi partecipativi e valorizzando competenze e aspettative personali; - programmazione delle attività e dei compiti di ciascun operatore, assicurando la necessaria flessibilità operativa; - attenzione alla qualità dell'ambiente di lavoro, inteso anche in senso strutturale, garantendo la disponibilità di spazi idonei per riunioni, incontri e colloqui; - cura del benessere organizzativo e dei bisogni formativi degli operatori, promuovendo la partecipazione a momenti di aggiornamento professionale adeguati per contenuti, tempi e modalità; - valorizzazione delle risorse umane e promozione dello sviluppo delle potenzialità individuali e di gruppo;



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

	- lettura del contesto organizzativo e territoriale, coltivando relazioni istituzionali e reti collaborative utili allo sviluppo del progetto; - gestione dei conflitti. In sede di proposta progettuale, l'ente locale individua il Responsabile di progetto, riportandone i riferimenti nella piattaforma FNAsilo. In caso di sostituzione, il nuovo responsabile è tenuto ad aggiornare tempestivamente, con le stesse modalità, i dati di contatto. Si precisa che il Coordinatore dell'équipe può essere una figura diversa dal Responsabile del progetto di accoglienza individuato dall'Ente locale.
Figure professionali	In aggiunta a quanto previsto nella sezione relativa a "Figure professionali" dei requisiti generali, il progetto di accoglienza integrato richiede la presenza di un'équipe multidisciplinare, costituita dal personale dell'Ente locale titolare di progetto e dal personale dell'eventuale Ente attuatore, in grado di rispondere in modo efficace alle diverse e concomitanti esigenze dei/delle minorenni accolti/e. L'équipe multidisciplinare è composta da: - personale dell'Ente locale: Responsabile Unico del Procedimento (RUP), assistente sociale, referente del progetto; - personale dell'Ente attuatore: oltre alle figure ordinarie di sostegno - educatori professionali socio-pedagogici, assistenti sociali e psicologi - l'équipe multidisciplinare si avvale di altre figure specialistiche aggiuntive menzionate nel riquadro successivo. L'assegnazione dei ruoli deve avvenire con chiarezza e trasparenza, a seguito di un'attenta analisi dei curricula delle figure professionali disponibili e della condivisione degli obiettivi del progetto e del gruppo di lavoro. Il buon funzionamento dell'équipe presuppone la costruzione di un clima comunicativo positivo, fondato sulla fiducia reciproca, sulla definizione condivisa di norme e metodi di lavoro (processi, strumenti operativi, modalità di verifica), nonché sulla strutturazione di un efficace sistema di coordinamento e controllo. Le professionalità coinvolte nei progetti del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) devono garantire una prestazione qualificata e coerente con i profili professionali di appartenenza, assicurando l'erogazione puntuale dei servizi e il corretto assolvimento delle mansioni e degli incarichi attribuiti, che non possono essere improvvisati né ricoperti in modo casuale.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Ulteriori dettagli riferiti alle Figure professionali	L'accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) richiede il coinvolgimento di figure specialistiche aggiuntive, in grado di rispondere ai bisogni specifici derivanti dalla loro condizione personale, culturale e migratoria. Il Centro si avvale anche di professionisti con competenze specialistiche, quali: - mediatori linguistico culturali; - insegnanti di lingua italiana L2; - operatori dell'integrazione con competenze specifiche nel mondo della formazione e del lavoro; - avvocati e operatori legali; - etno-psichiatri e etno-psicologi; - psicologi trans-culturali. Il confronto fra i diversi professionisti deve garantire una migliore qualità della risposta ai bisogni espressi dai/dalle minorenni accolti/e, favorendo la costruzione di interventi personalizzati, elaborati per e con ciascun/a minorenne. Tale approccio consente di intercettare tempestivamente situazioni di particolare complessità o fragilità e di attivare le azioni di tutela più idonee. Il Servizio competente definisce, ove necessario, la presenza di ulteriori figure professionali in base alle caratteristiche e alle esigenze degli ospiti. Il soggetto titolare della gestione del Centro può inoltre avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale e di tirocinanti universitari, che devono essere considerate figure aggiuntive rispetto all'organico previsto e operare sotto la supervisione di personale qualificato.
--	--



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

SCHEDA SERVIZIO 9 - CASA RIFUGIO PER LE VITTIME DELLA TRATTA E DELLO SFRUTTAMENTO

Denominazione servizio	Casa rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento
Tipologia Servizio	Residenziale
Definizione	La Casa Rifugio per le Vittime della Tratta e dello Sfruttamento è un servizio residenziale comunitario destinato all'accoglienza e alla protezione di persone vittime di tratta o di sfruttamento, che necessitano di un ambiente sicuro e protetto. Il Servizio garantisce ospitalità, tutela e sostegno, assicurando il distacco dal contesto in cui è stata rilevata la situazione di sfruttamento, al fine di sottrarre la persona alla violenza e ai condizionamenti delle organizzazioni criminali e di prevenire ogni forma di re-vittimizzazione.
Livello di intensità assistenziale (CISIS 2013)	Area Sociale - Tutela
Tipologia utenza	La Casa Rifugio per le Vittime della Tratta e dello Sfruttamento si rivolge all'accoglienza di persone vittime della tratta e dello sfruttamento alle quali è offerta un'ospitalità di breve o medio periodo, finalizzata alla protezione, al sostegno e alla promozione dell'autonomia personale.
Principali riferimenti normativi e linee di indirizzo	L'articolo 11, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture e dei servizi a ciclo diurno e residenziale. LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI PER L'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI RESIDENZIALI: Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

	enti locali sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e delle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali. Rep. atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024. Parlamento UE, relazione 10 ottobre 2023, A9-0285/2023, Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022; Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025 - Adottato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 ottobre 2022 Legge 11 agosto 2003, n. 228 - Misure contro la tratta di persone - Entrata in vigore della legge: 7-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2017)
REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI E STANDARD DI SERVIZIO	
Superficie degli spazi interni	Si rimanda alle successive sezioni "Spazi interni" e "Dotazione e organizzazione camere da letto".



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Spazi interni Dotazione e organizzazione camere da letto	In aggiunta a quanto previsto nelle sezioni "Spazi Interni" e "Dotazione e organizzazione camere da letto" dei requisiti generali, si specifica che il Servizio deve garantire: - camere con non più di 2 posti letto ciascuna, per l'accoglienza massima di 10 persone; - servizi igienici in numero di almeno 1 fino a 5 persone e 2 per un numero superiore di ospiti; - spazi idonei per l'intrattenimento e il gioco dei bambini/e-ragazzi/e qualora siano presenti minorenni.
Ulteriori dettagli strutturali	La struttura è ad indirizzo segreto.
REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI E STANDARD DI SERVIZIO	
Modalità di accesso	L'accesso alla Casa Rifugio può avvenire tramite i Servizi sociali, il Numero Verde contro la tratta, le Forze dell'ordine, nonché attraverso i progetti di assistenza e protezione previsti dall'art. 13 della Legge 228/2003 e dall'art. 18 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) oppure per accesso diretto. L'accoglienza è comunque concordata con il Coordinatore della struttura che valuta la compatibilità del caso con la tipologia e la capacità ricettiva del Servizio.
Capacità ricettiva e tipo di organizzazione	In relazione alla tipologia e alle esigenze delle persone accolte, la Casa Rifugio ospita un massimo di 10 persone, sono esclusi dal computo le/i bambine/i di età inferiore ai 3 anni eventualmente presenti. Il Servizio persegue le seguenti finalità: - tutelare l'incolumità fisica e psicologica delle persone accolte, anche attraverso la riservatezza dell'ubicazione della struttura; - favorire il recupero della serenità e della fiducia, mediante la progressiva riacquisizione dell'autostima e dell'autonomia personale; - promuovere il reinserimento sociale e dell'autonomia personale. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Età di accesso ed eventuali suddivisioni per fasce	La Casa Rifugio si rivolge all'accoglienza di persone vittime della tratta e dello sfruttamento, anche con figli, che abbiano superato la maggiore età. Il Servizio può essere organizzato, ove necessario, in specifici moduli o target di accoglienza al fine di rispondere a particolari esigenze.
Rapporto operatori e utenza	La presenza degli educatori professionali socio-pedagogici è prevista in momenti programmati della giornata o della settimana, finalizzata al monitoraggio dei PEI e al supporto dei percorsi di autonomia. In presenza di minorenni (figli/e delle persone accolte) deve essere garantita la presenza continuativa di almeno 1 educatore professionale socio-pedagogico per l'intero arco delle 24 ore.
Durata della permanenza e modalità di dimissioni	La permanenza è variabile in relazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Progetto di Servizio	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Progetto Educativo Individualizzato (PEI)	Il Servizio non redige un Progetto Educativo Individualizzato (PEI), ma per ciascuna persona accolta predispone un <i>Progetto di Intervento Individualizzato</i> (denominato e articolato secondo la normativa di settore) che individua le aree di intervento e le figure professionali coinvolte, tenendo conto del progetto del Servizio inviante e condividendolo con la persona accolta e con chi ne esercita la tutela. Il Progetto di Intervento Individualizzato: - è coerente con la Carta dei Servizi; - è elaborato a seguito di un periodo iniziale di osservazione, finalizzato a un'adeguata valutazione delle caratteristiche, competenze, risorse e bisogni della persona; - definisce le aree di intervento, individuando obiettivi specifici e concreti, le azioni necessarie per il loro raggiungimento e gli indicatori di esito per la valutazione dei risultati; - sostiene l'acquisizione di autonomie e competenze, il miglioramento della cura personale e il mantenimento delle



Giunta Regionale d'Abruzzo

Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura

Servizio Programmazione sociale

	relazioni familiari e sociali, attraverso modalità e tempi appropriati; - è di agevole compilazione e aggiornamento; - è elaborato, ove possibile, coinvolgendo l'ospite nelle forme più adeguate al suo stato psicofisico ed evolutivo, nonché la famiglia di origine; - è sottoscritto da tutti i soggetti corresponsabili nella sua attuazione; - è conservato nell'apposito archivio relativo alla documentazione personale degli ospiti; - in presenza di persone con bisogni complessi o di specifiche necessità, indica interventi aggiuntivi o integrativi da attivare. In presenza di minorenni, il Progetto deve attenersi a quanto previsto dalle Linee di indirizzo nazionali (Rep. atti n. 17/CU dell'8 febbraio 2024 - Raccomandazione 624.1 "Garantire una protezione adeguata alla complessità della situazione"), assicurando: - una valutazione attenta delle condizioni psicofisiche del/della minorenne e della sua storia di inserimento nel circuito di sfruttamento. - una filiera completa di servizi e prestazioni in grado di accompagnare il/la minorenne dall'uscita dal circuito della tratta e dello sfruttamento fino al reinserimento sociale; - sostegni psicologici, psicoterapeutici e socioeducativi adeguati, finalizzati alla riparazione del trauma e alla ricostruzione di relazioni di fiducia con gli adulti e il mondo esterno; - consulenza legale specializzata, affinché un curatore speciale o un legale di fiducia possa informare e rappresentare adeguatamente il/la minorenne nei procedimenti di tutela e dinanzi all'Autorità giudiziaria; - l'accesso a gruppi, fondazioni, Organizzazioni Non Governative (ONG) e associazioni che possono fornire assistenza psicologica e affettiva durante l'intero l'iter processuale; - la collaborazione con le Forze dell'ordine e con la magistratura per l'attivazione di misure di contrasto allo sfruttamento a maggior protezione dei/delle minorenni accolti/e.
Valutazione e Verifica del PEI	Il <i>Progetto di intervento individualizzato</i> definisce le modalità e i tempi del monitoraggio e della valutazione, prevedendo la partecipazione attiva di tutte le parti coinvolte nel percorso. E' oggetto di relazione di verifica periodica.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura
Servizio Programmazione sociale

Regolamento interno	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali
Supervisione e riunioni periodiche di équipe	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Formazione e aggiornamento	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Adempimenti e obblighi di comunicazioni alle autorità competenti	Non ricorre.
Ulteriori dettagli organizzativi	La gestione della Casa Rifugio può essere affidata a soggetti privati convenzionati, iscritti nell'apposita Sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti di cui all'art. 52, comma 1, lettera B del Regolamento di attuazione del testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.). Tali strutture operano in stretta collaborazione con le istituzioni territoriali impegnate nelle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza e tratta delle donne, nonché con gli sportelli di accoglienza e i servizi di mediazione culturale.
REQUISITI SPECIFICI RISORSE UMANE	
Il Coordinatore	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.
Figure professionali	Si rimanda alla relativa sezione dei requisiti generali.



Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Sociale - Enti locali - Cultura

Servizio Programmazione sociale

Ulteriori dettagli riferiti alle Figure professionali	Non ricorre.
---	--------------